



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione TERZA Penale

ART. N. 299/15
Mod. 2/A/SG
N. 212/15
della sentenza

3760/2013
del Reg. Gen. App.

3813/2008
del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno
13-01-2015

Depositata
in Cancelleria

il **03 FEB. 2015**

L. F. *[Signature]*
DON. FRANCESCO MEMEO

Composto dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Dott. MARIA R. MANDRIOLI | Presidente |
| 2. Dott. PIERO GAMACCHIO | Consigliere |
| 3. Dott. SIMONA IMPROTA | Consigliere, est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
nei confronti di

1- nato a - APPELLANTE
- LIBERO - *Presente*
residente a MILANO-
domicilio eletto
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., 1) 110-112 N. 1 C.P.-3 CO 1 LETT. B) L. 654/75
7) 81 CPV-110-112 N. 1-582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93
Difeso da: Avv.MARCO DE GIORGIO Foro di MILANO, *Presente*

2- nato a -
APPELLANTE - DETENUTO PER ALTRO - *Assente per rinuncia*
residente a MILANO-
domicilio eletto MILANO-
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., 1) 110-112 N. 1 C.P.-3 CO 1 LETT. B) L. 654/75
4) 81 CPV-110-582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93 13) 110-
582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93
Difeso da: Avv.EMANUELA SABBÌ Foro di BERGAMO, *Presente*

PARTE CIVILE:

, NON APPELLANTE
Difensore Avv.ALESSANDRO MEZZANOTTE Foro di MILANO, *Presente*

Estratto esecutivo alla
Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di
.....
il

Ufficio corpi di reato di
.....

Estratto alla Prefettura di
.....

il.....

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o trib.
di *MILANO*

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda
il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO
5191/2010 del 10-07-2012

con la quale veniva__ condannat_, alla pena di:

I: ANNI 2 E MESI 1 DI RECL.

: ANNI 2 E MESI 3 DI RECL.

CONDANNA GLI IMPUTATI ALLE SANZIONI ACCESSORIE: 1) OBBLIGO DI RIENTRARE NELLA PROPRIA ABITAZIONE ENTRO LE 20 DI SERA E DI NON USCIRVI PRIMA DELLE 7 DI MATTINA PER UN PERIODO DI MESI 6; 2) DIVIETO DI DETENERE ARMI DI OGNI GENERE.

CONDANNA AL RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIALMENTE E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE.

CONFISCA E DISTRUZIONE DI QUANTO IN SEQUESTRO

- : PER I REATI 1) ATTI DI VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI ED ETNICI AGGR. IN CONC., 7) LESIONI PERSONALI AGGR. CONT. IN CONC.*, IN ESSO ASSORBITO IL REATO DI CUI AL CAPO 6), RITENUTA LA CONTINUAZIONE.

- : PER I REATI 1) ATTI DI VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI ED ETNICI AGGR. IN CONC., 4) LESIONI PERSONALI AGGR. CONT. IN CONC.*, IN ESSO ASSORBITO IL REATO DI CUI AL CAPO 3), 13) LESIONI PERSONALI AGGR. CONT. IN CONC., IN ESSO ASSORBITO IL REATO DI CUI AL CAPO 12), RITENUTA LA CONTINUAZIONE.

1) IN MILANO, NELLA META' DI MAGGIO 2007

4) IN MILANO, IL 20/05/2007

7) IN MILANO, IL 24/05/2007

13) IN MILANO, IL 07/06/2008

per i_reat_:

ARTT. 81 CPV C.P., 1) 110-112 N. 1 C.P.-3 CO 1 LETT. B) L. 654/75 7) 81 CPV-110-112 N. 1-582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93

ARTT. 81 CPV C.P., 1) 110-112 N. 1 C.P.-3 CO 1 LETT. B) L. 654/75 4) 81 CPV-110-582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93 13) 110-582-585 IN REL. ART. 576 CO 1 N. 1 C.P.-3 CO 1 L. 205/93

In esito all'odierna udienza dibattimentale / camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. SIMONA IMPROTA

Sentito/i imputato/i

il Pubblico Ministero Dott. GIULIO BENEDETTI

Il/i Difensore/i

i quali concludono come da verbale d'udienza.

1) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 c.p., 3, comma 1° lett. b), L. 654 del 1975, perché, in concorso con

(tutti minori separatamente giudicati) e con altri soggetti non identificati, mediante l'utilizzo di catene, tubi in ferro, mazze da baseball, caschi e un coltello di tipo "butterfly", con le condotte di seguito descritte commettevano atti di violenza per motivi razziali e etnici (e così istigavano altri a commetterli) nei confronti di un gruppo di persone di etnia filippina, tra cui

Fatto aggravato perché commesso da più di quattro persone
In Milano, nella metà di maggio 2007.

2) Reato di cui agli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 4 comma 2 L. 110/1975, art. 3, comma 1° L. 205 del 1993: in concorso con

(tutti minori separatamente giudicati) e con altri soggetti non identificati, senza giustificato motivo portavano fuori della propria abitazione le armi indicate al capo precedente (catene, tubi in ferro, mazze da baseball, caschi e un coltello di tipo "butterfly").

Fatto aggravato perché commesso:

- al fine di compiere il delitto indicato nel capo precedente.
- Da più di quattro persone
- per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano, nella metà di maggio 2007.

3) delitto p. e p. dagli artt. 110, 3, comma 1° lett. b), L. 654 del 1975, perché, in concorso con altri soggetti non identificati (altri due), mediante le condotte di seguito descritte, commetteva atti di violenza per motivi razziali e etnici (e così istigava altri a commetterli).

In Milano, il 20.5.2007

4) delitti p. e p. dagli artt. 81, 110, 582, 585 (anche in relazione agli artt. 576, 1° comma nr. 1 e 61 nr.2) c.p. e art. 3, comma 1° L. 205 del 1993, perché, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, in concorso con altri soggetti non identificati (altri due), mediante l'uso di un bastone di legno e di un coltello con cui li percuoteva, cagionava lesioni personali alle persone di seguito indicate.

Elenco delle persone offese e delle lesioni:

- a , arrecava lesioni personali consistite in trauma cranico non commotivo e traumi contusivi multipli, con prognosi pari a 5 giorni;
- a , arrecava lesioni personali consistite in trauma contusivo al quarto dito mano sinistra e coscia sinistra; trauma contusivo escoriato al piede sinistro, con prognosi 10 giorni;
- a , arrecava lesioni personali consistite in una ferita superficiale da taglio addominale al fianco destro, e ferita lacero contusa al gomito destro, con prognosi di giorni 15.

Fatti aggravati dalle seguenti circostanze:

- perché commesso al fine di compiere il reato di cui al capo a)
- perché commesso mediante l'uso di armi (una mazza da baseball e una catena);
- perché commesso per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano il 20.5.2007.

5) Reato di cui agli artt. 110, 61 nr. 2 c.p., 4 comma 2 L. 110/1975, art. 3, comma 1° L. 205 del 1993: in concorso con altri due soggetti non identificati, senza giustificato motivo portava fuori della propria abitazione un bastone di legno e di un coltello.

Fatto aggravato perché commesso:

- al fine di compiere il delitto indicato nel capo precedente.
- per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano, il 20.5.2007.

6) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 3, comma 1° lett. b), L. 654 del 1975, perché, in concorso con (minori separatamente giudicati) e con altri soggetti non identificati (complessivamente circa 15), mediante le condotte di seguito descritte, commetteva atti di violenza per motivi razziali e etnici (e così istigava altri a commetterli).

Fatto aggravato perché commesso da più di quattro persone.

In Milano, il 24.5.2007

7) delitti p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 nr. 1 c.p., 582, 585 (anche in relazione agli artt. 576, 1° comma nr. 1 e 61 nr.2) c.p. e art. 3, comma 1° L. 205 del 1993, perché, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, in concorso con (minori separatamente giudicati) e altri soggetti non identificati

(circa 15) i quali attuavano materialmente l'aggressione, cagionava lesioni personali alle persone di seguito indicate, accompagnando e successivamente prelevando i facinorosi sul luogo del pestaggio, nonché impedendo l'intervento di altre persone sopraggiunte che cercavano di porre fine all'aggressione.

Elenco delle persone offese e delle lesioni:

- , arrecava lesioni consistite in contusioni capo, zigomo dx, spalla dx e gamba sx, da cui derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni otto.
- a , arrecava lesioni consistite in un trauma cranico non commotivo con contusioni multiple, da cui derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni sette.



- a , arrecava lesioni consistite in una ferita lacero contusa al labbro (non repertata);
- a , arrecava lesioni consistite in trauma caviglia dx, da cui derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni sette.

Fatti aggravati dalle seguenti circostanze:

- perché commesso al fine di compiere il reato di cui al capo a)
- perché commesso mediante l'uso di armi (una mazza da baseball e una catena);
- da più di quattro persone
- perché commesso per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano il 24.5.2007.

8) Reato di cui agli artt. 110, 61 nr. 2 c.p., 4 comma 2 L. 110/1975, art. 3, comma 1° L. 205 del 1993: in concorso con , (minori separatamente giudicati) e altri soggetti non identificati (circa 15), senza giustificato motivo portavano fuori della propria abitazione una mazza da baseball, una catena, una spranga e un casco, in concreto utilizzati come strumenti offensivi (il Pignoli mediante la condotta indicata ai capi precedenti).

Fatto aggravato perché commesso:

- da più di quattro persone
- al fine di compiere il delitto indicato nel capo precedente.
- per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano, il 24.5.2007.

9) Delitto p.e p. dall'art. 110 c.p. art. 3, comma 1 lett. b, L.654/1975, poiché in concorso tra loro, con l'utilizzo di una mazza da baseball e con le modalità violente indicate nella presente imputazione, commettevano atti di violenza per motivi razziali ed etnici nei confronti di , di nazionalità equadoregna.

10) Delitto p.e p. dall'art. 110 c.p., 4 comma 2 L. 110/1975, art. 3, comma 1 L. 205 del 1993, poiché portava fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo una mazza da baseball poi usata come strumento offensivo per motivi razziali ed etnici, in concorso con , nei confronti di di nazionalità equadoregna.

Fatto aggravato perché commesso:

- al fine di compiere il delitto indicato nel capo precedente.
- per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

11) Delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2, 385 c.p., poiché trovandosi in regime di arresti domiciliari, in forza delle ordinanze nr. 3813/08 RGNR e 1191/08 RGGIP del 28/02/2008, con la sola possibilità di recarsi al lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00, domenica 6 aprile alle ore 17.30 circa si trovavano senza giustificato motivo al di fuori delle loro abitazioni per commettere i delitti indicati nei precedenti capi.

Fatto aggravato perché compiuto al fine di commettere i delitti indicati nei capi precedenti.

In Milano, il 6 aprile 2008.

12) Delitto p. e p. dagli artt. 110, 3, comma 1° lett. b) L. 654 del 1975, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati (altri sei), con le condotte di seguito descritte commettevano atti di violenza per motivi razziali e etnici (e così istigavano altri a commetterli) nei confronti di un giovane di etnia cingalese identificato in

Fatto aggravato perché commesso da più di quattro persone.

In Milano, commesso in data 07.6.2008.

13) Delitti p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 (anche in relazione agli artt. 576, 1° comma nr. 1 e 61 nr. 2) c.p. e art. 3, comma 1° L. 205 del 1993, perché, in concorso tra di loro e altri soggetti non identificati (altri sei), il primo con pugni e calci e il secondo, agevolandone la condotta delittuosa allontanando e minacciando chiunque cercasse di soccorrere la vittima, cagionavano lesioni personali alle persone di seguito indicate.

Persona offesa e lesioni:

- , a cui arrecavano lesioni personali consistite in una contusione cranica frontale e posteriore senza evidenti tumefazioni, importante edema labiale superiore ed inferiore con ematoma gengivale interno, con prognosi di giorni 10.

Fatti aggravati dalle seguenti circostanze:

- perché commesso al fine di compiere il reato di cui al capo 1)
- perché commesso per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale.

In Milano, commesso in data 07.6.2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10.7.2012 il Tribunale di Milano in composizione monocratica giudicava per i reati in epigrafe trascritti relativi a atti di violenza per finalità di discriminazione ed odio razziale, lesioni personali aggravate dalle finalità di discriminazione ed odio razziale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, evasione, in epigrafe indicati.

Nel medesimo giudizio si costituivano parti civili

(minorenne all'epoca dei fatti, in persona della madre esercente la potestà genitoriale

Il presente procedimento ha ad oggetto plurimi episodi di aggressioni poste in essere, secondo la prospettiva accusatoria, per motivi razziali tra il maggio 2007 ed il giugno 2008, da alcuni cittadini italiani, tra cui gli odierni imputati, nei confronti di giovani filippini, nella medesima zona del Comune di Milano. In particolare:

- i fatti di metà maggio 2007 (capi 1 e 2 della rubrica) e del 24.5.2007 (capi 6, 7 e 8) si sarebbero verificati presso il parco Testori, sito in via dei Frassini, nei pressi di Piazza Prealpi, via Jacopino da Tradate e via Airaghi;

- i fatti del 20.5.2007, aventi ad oggetto l'aggressione ai danni dei coniugi del loro nipote Jumar Fernandez (capi 3, 4 e 5 della rubrica) si sarebbero verificati sotto l'abitazione delle persone offese, sita in via Jacopino da Tradate n. 14;

- i fatti del 6.4.2008, aventi ad oggetto l'aggressione ai danni di (capi 9 e 10 della rubrica) si sarebbero verificati in via Jacopino da Tradate;

- i fatti del 7.6.2008, aventi ad oggetto l'aggressione nei confronti del giovane (capi 12 e 13 della rubrica) in Piazza Perego, nei pressi della via Mac Mahon.

La sentenza impugnata, che si caratterizza per una esposizione particolarmente articolata, muove da una prima illustrazione **dei fatti e della collaterale attività investigativa**, come segue:

Il procedimento trae origine dalla denuncia sporta in data 20.5.2007 presso la Stazione C.C. di Milano Porta Sempione dai coniugi dal loro nipote

per un'aggressione subita nella notte tra il 19 e 20.5.2007, secondo l'ipotesi investigativa, ad opera di tre giovani italiani armati di bastoni e coltelli, nel corso della quale riportava ferite da arma da taglio, come da certificati medici dallo stesso prodotti ed acquisiti nel corso del dibattimento. Sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da (figlio dei coniugi), gli inquirenti ricostruivano i particolari dell'episodio. Inoltre, svolgevano attività di osservazione sui luoghi teatro dei fatti oggetto della denuncia per accertare chi fossero i soggetti abitualmente gravitanti in quella zona. Tale attività conduceva, in data 19.10.2007, all'arresto di e colti nella flagranza del reato di cessione di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, quindi, formavano un fascicolo fotografico con le effigi dei giovani abitualmente frequentanti la zona oggetto del servizio di osservazione, sul quale veniva invitata ad eseguire riconoscimento fotografico. In base all'esito positivo di tale riconoscimento, gli inquirenti deferivano in stato di libertà

Pochi giorni dopo la denuncia del 20.5.2007, in data 24.5.2007, nel tardo pomeriggio, la sig.ra Lorena Balducci segnalava al servizio di Pronto Intervento dei Carabinieri - 112 che era in corso un'aggressione all'interno del parco ubicato in Milano, via dei Frassini. Sul posto interveniva personale del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano e della Stazione Carabinieri di Milano Porta Sempione. Gli operanti constatavano che nei confronti di quattro giovani filippini (erano in corso le prime cure da parte dei sanitari per le lesioni patite in seguito all'aggressione segnalata. I militari intervenuti nell'occasione identificavano ed assumevano a s.i.t. Successivamente, in merito all'episodio, Lourdes Malasan ed Elda Salas, madri rispettivamente di i, sporgevano denuncia, in data 26.5.2007, presso la stazione C.C. di Milano Porta Sempione. In base alle informazioni acquisite dai testi escussi, gli operanti ipotizzavano:

- che l'aggressione ai danni dei giovani filippini fosse stata posta in essere da circa quindici italiani, di età compresa tra i quindici ed i vent'anni, verosimilmente per motivi ricollegabili alla nazionalità delle vittime, mediante l'uso di bastoni ed altri corpi contundenti;

- che uno degli aggressori si identificasse in

- che gli autori dell'aggressione, al momento del fatto, avessero in uso l'autovettura Opel Zaffira targata CG 370 MN di colore grigio.

I successivi accertamenti consentivano di appurare che intestatario dell'autovettura in questione era

Tale attività di indagine conduceva al deferimento, quali autori del fatto, di i e dei minorenni (all'epoca dei fatti) (questi ultimi tre giudicati separatamente).

Nel corso delle indagini per i fatti occorsi in data 24.5.2007 gli inquirenti apprendevano dal teste Jhielourd Manalasan, assunto a s.i.t. in data 20.10.2007, che, a metà maggio del 2007, vi era stata un'altra aggressione, con medesime modalità, ai danni di giovani di origine filippina, presso il parco di via dei Frassini, da parte di un gruppo di giovani italiani, sempre per asseriti motivi razziali. Sui fatti in questione gli operanti raccoglievano le dichiarazioni dei giovani filippini aggrediti (tra cui, oltre a i, i quali in precedenza non avevano sporto denuncia né si erano fatti tentare per timore

di ritorsioni.

Sulla base delle dichiarazioni raccolte e degli esiti delle individuazioni fotografiche, i militari deferivano, quali autori dei fatti, circa quindici italiani, tra cui

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, a seguito delle prime indagini svolte, gli autori dei fatti occorsi nel maggio 2007 avrebbero quasi sempre seguito uno stesso *modus operandi*: in una prima fase gli aggressori (in numero non superiore a tre) avrebbero minacciato e provocato le vittime con epiteti legati alla loro origine razziale. In una seconda fase si sarebbero aggiunti altri aggressori che davano man forte ai primi. Terminata l'aggressione, gli autori del fatto si sarebbero dati alla fuga. Gli aggressori spesso avrebbero utilizzato, secondo gli investigatori, come corpi contundenti, catene, caschi, bastoni e coltelli e si sarebbero prevalentemente mossi a bordo di ciclomotori e/o di una macchina.

In data 9.4.2008 il Comando Provinciale Carabinieri di Milano inoltrava alla Procura della Repubblica ulteriore c.n.r. avente ad oggetto la denuncia sporta, in data 8.4.2008, dal cittadino ecuadoregno (figlio dei coniugi) per un'aggressione patita, per asseriti motivi razziali, ad opera di tre giovani italiani mentre si trovava nei pressi dell'edicola sita in via Jacopino da Tradate, nella giornata del 6.4.2008, verso le ore 17:30. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli aggressori erano appoggiati ad un'auto di colore grigio di recente immatricolazione e ad un certo punto, dopo avere proferito insulti a sfondo razziale e minacce nei confronti della vittima, l'avrebbero

percosso alla tempia con una mazza da baseball estratta dal bagagliaio della vettura. Jumbo Quezada si sarebbe dato alla fuga e, inseguito dagli aggressori, si sarebbe nascosto all'interno dello stabile di via Jacopino da Tradate n. 13. Le due inquiline dello stabile chiamavano i soccorsi medici e, mediante l'ambulanza, la vittima veniva trasportata presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano. La vittima, dopo la prima visita, abbandonava subito il nosocomio, senza firmare alcunché. Quindi, il giorno successivo, essendosi tumefatto l'occhio sinistro, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacco di Milano, dove veniva diagnosticato "Trauma cranico facciale e policonfusioni da percosse", con prognosi di giorni dieci s.c..

Gli operanti invitavano il denunciante ad eseguire riconoscimento fotografico su album fotografico riportante le effigi di diciassette persone abitualmente gravitanti nella zona teatro dei fatti. All'esito dell'individuazione fotografica e sulla base delle dichiarazioni ricevute, gli operanti deferivano all'A.G., quali autori del fatto,

che, all'epoca, era sottoposto, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che la mattina stessa del fatto, verso le ore 9:15, carabinieri della Tenenza di Bollate avevano effettuato un controllo presso l'abitazione ove lo stesso era ristretto, trovandolo regolarmente in casa.

Gli operanti riscontravano, inoltre, che era effettivamente intestatario di una Opel Corsa targata DF740YE (cfr. visura ACI allegata alla c.n.r., nonché deposizione pag. 98). Successivamente in data 9.5.2008 lo stesso veniva

sottoposto ad un controllo di polizia mentre si trovava alla guida dell'autovettura in questione. Nel corso delle operazioni i militari accertavano che l'indagato deteneva celata, all'interno dell'abitacolo, sul tappetino posteriore lato passeggero, sotto alcuni scatoloni, una mazza da baseball in legno di 62 cm circa, con parte terminale in colore blu, recante la scritta di colore rosso "BARCELONA". Nella circostanza riferiva di avere acquistato la mazza durante un viaggio a Barcellona e che ogni volta dimenticava di lasciarla a casa. I militari constatavano visivamente, che l'indagato recava dei fori su lobi di entrambi gli orecchi: tale circostanza, ad avviso degli stessi, confermava l'attualità dell'effigie utilizzata per il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, nella quale l'indagato portava, ad entrambi i lobi, orecchini di forma circolare.

Mediante la denuncia sporta in data 9.6.2008 da madre del minorenne di origine filippina

, gli inquirenti venivano, infine, a conoscenza dell'aggressione subita da quest'ultimo, sempre per asseriti motivi razziali, ad opera di alcuni giovani italiani, mentre si trovava nei pressi della Piazza Perego, nella serata del 7.6.2008, con i suoi compagni di classe, con cui era uscito per festeggiare, in pizzeria, la fine dell'anno scolastico. Gli operanti acquisivano i certificati medici attestanti le lesioni subite e le cure ricevute dalla vittima presso l'ospedale ove era stato ricoverato. Acquisivano, inoltre, sommarie informazioni testimoniali dalla stessa persona offesa e dai suoi compagni di classe, presenti ai fatti. Costoro venivano, altresì, invitati ad eseguire riconoscimento fotografico sul fascicolo formato il 8.4.2008, ritraente n. 17 effigi di giovani abitualmente frequentanti la zona teatro dei fatti, già utilizzato per le indagini relative all'aggressione subita da in data 6.4.2008.

Sulla base delle dichiarazioni raccolte e degli esiti dei riconoscimenti, gli operanti individuavano, tra gli autori del fatto, ed i minorenne (questi due ultimi giudicati separatamente).

Sulla base delle indagini svolte, per i fatti per cui si procede gli indagati venivano sottoposti a misura cautelare (successivamente revocata) giusta ordinanza del G.I.P.

In sede di esecuzione delle misure cautelari, le perquisizioni a carico di davano esito positivo. Infatti, a casa del primo venivano rinvenute spade e coltelli ornamentali di tipo orientale, mentre a casa del secondo venivano rinvenuti coltelli ed una mazza da baseball.

Nel frattempo gli inquirenti proseguivano le indagini in ordine all'aggressione subita da . Per dare riscontro a notizie acquisite da fonte confidenziale, eseguivano un servizio di osservazione in Milano, all'altezza del civico n. 8 di Piazza Prealpi (luogo nei pressi del quale si erano verificate le aggressioni oggetto del presente procedimento) ed accertavano che ivi, in un'area di sedime localizzata dalla scritta "TRANSENNE" vergata, con vernice spray nera, sul muro di recinzione della parrocchia "Gesù Maria e Giuseppe" (proprio ove sono installate transenne che fungono da dissuasori di sosta nei pressi del plesso ecclesastico), erano presenti tredici giovani, in atti generalizzati, tra cui

Gli operanti formavano, quindi, un nuovo fascicolo fotografico, composto da nove fotogrammi (molti ritraenti i soggetti notati nel corso del servizio di osservazione), tra i quali veniva inserita anche un'effigie (più recente) di . Tale fascicolo fotografico veniva sottoposto in visione, per una nuova ricognizione fotografica, a ed ai suoi compagni di scuola. All'esito degli ulteriori riconoscimenti operati dai testimoni, gli operanti deferivano all'A.G., quali partecipi ai fatti del 7.6.2008, anche (tutti giudicati separatamente).

Segue, nell'esposizione della sentenza impugnata, un'approfondita disamina delle **questioni di diritto**, implicate nella decisione in oggetto, soffermandosi il Giudice di primo grado sulla valutazione delle fonti di prova (dichiarazioni e riconoscimenti fotografici), nonché sulle imputazioni con particolare riguardo alla contestazione degli atti di violenza per motivi razziali e delle lesioni personali aggravate dai motivi di discriminazione razziale.

La sentenza si addentra altresì nella specifica trattazione dei fatti, distinti ed esaminati separatamente in ragione della rispettiva collocazione cronologica, e così **i fatti di metà maggio 2007 (capi 1 e 2)**, dove a e a (unitamente agli altri imputati, le cui posizioni non vengono in questa sede esaminate, perché giudicate separatamente ovvero mandati assolti all'esito del giudizio), vengono contestati i reati di atti di violenza per motivi razziali ed etnici e di porto abusivo aggravato di armi improprie e di oggetti atti ad offendere, in ordine all'aggressione verificatasi a metà maggio 2007 ai danni di giovani filippini, tra cui, in particolare, (capi 1 e 2 della rubrica).

Passa quindi in rassegna dettagliata le deposizioni testimoniali acquisite, come segue:

, esaminato all'udienza del 16.2.2011 (cfr. pagg. 98 ss. delle trascrizioni), riferiva che il giorno dei fatti si trovava al parco di via Jacopino con altri amici filippini ed insieme erano intenti a ballare e ad ascoltare musica (pag. 100: "là abbiamo fatto danza ai prati") e stavano bevendo delle birre. In tarda serata arrivavano degli italiani che rivendicano il dominio esclusivo del posto (cfr. pag. 100: "arrivano loro, sembra che è il loro posto quello"). A quel punto iniziava un tafferuglio (pag. 101: "Eh, là abbiamo picchiato tra noi e loro"). Il teste precisava che i filippini si limitavano a difendersi a fronte dell'aggressione portata dagli italiani (cfr. pag. 102: "Eh, per difenderti, non è che picchiato per ...") e cercavano di scappare (pag. 102), venendo inseguiti dagli aggressori a bordo dei loro motorini. Questi ultimi, in particolare, brandivano il casco e la catena del motorino (pag. 103: "Eh, c'avevano in mano non mi ricordo se il casco quello, poi c'ha catena anche del motorino...").

Il teste confermava di non essersi fatto refertare per le lesioni subite (cfr. pag. 104).

, esaminato all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 52 ss. delle trascrizioni), ricordava che il giorno dei fatti era al parco insieme al fratello Jhielourd e ad altri amici filippini ed alcuni di loro stavano facendo "la prova della danza" (pag. 56).

Su contestazione del P.M. il teste rammentava che, nella circostanza, era insieme a [redacted]. Ad un certo punto arrivava un gruppo di circa 10/15 italiani, armati di caschi e bastoni, che si scagliavano contro il gruppo del fratello (pag. 57 ss.). Il teste scappava e si recava a casa di [redacted]. Dopo un po' li raggiungeva il fratello, il quale lamentava di stare male (pag. 61). Precisava che il fratello ed i suoi amici "avevano paura" e che, per tale motivo, il fratello non si recava in ospedale per le cure del caso (cfr. pagg. 59 e 61).

[redacted], assunto a s.i.t. in data 29.10.2007 (il relativo verbale, come già ricordato in premessa, è stato acquisito, sull'accordo delle parti, all'udienza del 28.3.2012) riferiva che il giorno dei fatti era dietro la pizzeria di via J. Da Tradate con gli amici e stavano organizzando una festa di compleanno. Ad un certo punto arrivano tre ragazzi italiani di circa vent'anni. Li invitavano ad andare via dal "loro territorio" e li insultavano in modo arrogante con frasi razziste, costringendoli ad abbassare il volume della radio. Uno dei tre italiani effettuava una telefonata e dopo poco arrivavano altri italiani, circa 10-15 persone di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che si scagliavano contro di loro armati di bastoni in ferro, catene ed un coltello.

Il teste rammentava che due italiani su uno scooter bianco rincorrevano e raggiungevano [redacted] viale Certosa, direzione Esselunga, e li picchiavano con catene e con caschi delle moto.

In particolare, il teste dichiarava quanto segue:

"Gli aggressori hanno utilizzato le catene degli scooter, mi ricordo fossero molto spesse, di metallo senza guaina.

Dei bastoni ricordo che fossero tubi di metallo lunghi almeno 50 cm.

I caschi erano aperti, alcuni di colore scuro.

Il coltello era del tipo "Butterfly" ed anche se non ho visto in faccia la persona che materialmente deteneva l'arma posso dire che tale soggetto era alto 1,65 - 1,70 metri, corporatura magra; capelli corti castani; indossava un gilet di colore blu ed utilizzava il coltello con la mano destra".

Il teste precisava di non avere subito percosse perché riusciva a dileguarsi.

Invitato ad eseguire riconoscimento sul album fotografico compilato in data 15.10.2007, composto di n. 17 fotografie (fascicolo n. 1), il teste riconosceva con certezza, tra il gruppo degli aggressori sopraggiunti in un secondo momento, pur non riuscendo a specificarne il ruolo, perché il momento era concitato, [redacted] (foto n. 2) e [redacted] (foto n. 15).

[redacted], esaminato all'udienza del 13.7.2011 (cfr. pagg. 3 ss. delle trascrizioni), riferiva che il giorno dei fatti era al parco con altri amici filippini ([redacted] ed altri). Il teste precisava che in quel momento, nel parco, non c'erano altre

persone. I giovani filippini stavano bevendo qualcosa, si stavano divertendo e scherzavano tra loro ed avevano con sé un piccolo stereo acceso (cfr. pag. 45). Erano circa le quattro del pomeriggio. Ad un certo punto arrivavano, a piedi, degli italiani, che cominciarono ad insultare i giovani filippini, reclamando il parco come loro proprietà esclusiva ed intimando loro di andarsene (pag. 7). Rammentava che gli italiani apostrofavano i filippini con epiteti quali *"stranieri di merda, filippini di merda"* e lanciavano bottiglie al loro indirizzo (pag. 8). Successivamente sopraggiungevano altri italiani, chiamati al telefono dai primi, a bordo di motorini (dapprima arrivavano due, tre motorini, poi gli altri - cfr. pag. 15), armati di tubi, mazze e catene, che iniziavano a rincorrere i filippini (pag. 13). Arrivava anche una Station Wagon, con alla guida un vecchio già conosciuto dal teste, in quanto proprietario di una pizzeria sita nelle vicinanze, che aveva capelli lunghi. Il teste notava che questa persona che conduceva la macchina tentava di investire un suo amico (pag. 13 ss.).

I filippini cercavano di darsi alla fuga, ma gli italiani a bordo dei motorini li inseguivano. In particolare, il teste rammentava di essere stato aspettato sotto casa, da persone a bordo di tre/quattro motorini, fino a mezzanotte (pag. 15).

Precisava di essere stato colpito con un casco in testa da un giovane italiano di nome [redacted], che egli già conosceva in precedenza, in quanto suo compagno di scuola (pagg. 15 ss.) e che, per la botta ricevuta, aveva avuto un gonfiore che era durato un paio di giorni, per il quale non aveva ritenuto di ricorrere alle cure mediche (pagg. 35 ss.). A seguito dell'aggressione si era dato alla fuga.

Ricordava che anche l'amico Jomar veniva colpito con un casco, tanto che perdeva sangue dal naso. [redacted], invece, veniva percosso con catene (pag. 16).

Il teste aggiungeva che, tra gli aggressori, c'erano anche due fratelli che vedeva spesso, perché abitavano in quella zona ed avevano circa la sua età. In particolare, su contestazione del P.M. in aiuto alla memoria, precisava di avere notato spesso i due ragazzi in questione presso la pizzeria dell'uomo della macchina (pag. 17 ss.). Il teste forniva, altresì, una dettagliata descrizione fisica dei due fratelli in questione (pagg. 24 ss.).

Il teste raccontava che gli aggressori, mentre li picchiavano, ripetevano insulti del tipo "bastardi" (cfr. pag. 21). Aggiungeva che, all'infuori di un po' di rumore, i filippini non avevano in alcun modo fatto o detto cose che potessero causare una tale veemente aggressione da parte degli italiani (cfr. pagg. 7 e 22).

Il teste negava di sapere che qualche giorno prima dell'aggressione un italiano fosse stato picchiato da filippini (cfr. pag. 38: *"No, no, come mi ricordo non ho sentito nulla"*).

Precisava di essere rimasto sul posto, dopo l'arrivo degli aggressori, circa 20 minuti, di avere tentato, nel frangente, di aiutare l'amico [redacted] che veniva picchiato e di essere stato, a sua volta, colpito alla testa con un casco. Poi, ad un certo punto, qualcuno diceva che uno degli italiani aveva una pistola e, a quel punto, egli e gli altri filippini cercavano di scappare (cfr. pag. 40). Specificava che le vittime erano sette circa e che gli aggressori, all'incirca, erano quattro/cinque più di loro. Ricordava che erano italiani in quanto avevano tutti la carnagione chiara e parlavano in italiano (cfr. pagg. 40 ss.).

[redacted] ricordava di avere eseguito in precedenza, innanzi ai Carabinieri, riconoscimento fotografico (cfr. pag. 23: *"si, mi avevano fatto un album - diciamo - dai Carabinieri, mi aveva fatto già guardare tutte le foto che ce l'hanno loro. Io l'avevo sfogliato e guardato bene e avevo visto quello che sto dicendo, i due fratelli là"*) e di avere riconosciuto con certezza (la sua memoria all'epoca era più fresca in quanto più vicina ai fatti) alcuni degli aggressori. Precisava che i militari si erano limitati a chiedergli, man mano che sfogliava le foto, se nelle effigi riconosceva qualcuno, senza, tuttavia, suggerirgli o richiamargli alla memoria qualcosa di preciso ovvero senza soffermarsi su qualche foto in particolare (cfr. 43 s.).

In sede dibattimentale, invitato ad eseguire nuova ricognizione fotografica degli aggressori (sull'album n. 2, lo stesso utilizzato per il riconoscimento effettuato dal teste nel corso delle indagini), il teste riconosceva con certezza nella foto n. 9 ([redacted]) il proprietario della pizzeria, già riconosciuto con certezza in sede di indagini e di cui aveva parlato in precedenza (pag. 25). Precisava che, in occasione dell'aggressione, costui dava calci ad un suo amico che era già a terra ([redacted] - pagg. (pagg. 26 e 47). Nella circostanza Torres si avvicinava per aiutare l'amico ed il vecchio scappava, per poi tornare dopo circa cinque/dieci minuti con la macchina, entrare nel parco e tentare di investire [redacted] (pagg. 48 ss.).

Su contestazione del P.M., il teste riferiva di non ricordare se il "vecchio" aggressore avesse delle pietre in mano. Non rammentava, inoltre, se costui, mentre picchiava, avesse detto cose particolari (pag. 27).

Il teste riconosceva, in sede dibattimentale, con certezza anche i soggetti effigiati nelle foto n. 13 e 15 ([redacted] e [redacted]) come i due fratelli di cui aveva parlato in precedenza (pagg. 29 ss.) e nel soggetto n. 21 il suo compagno di classe [redacted] che lo aveva colpito con il casco. Non ricordava che quest'ultimo proferisse insulti mentre picchiava (pagg. 37 ss.).

Su contestazione del Pubblico Ministero (pagg. 32 ss.), inoltre, rammentava che, in sede di indagini, aveva riconosciuto con certezza, tra gli aggressori, anche il soggetto effigiato nella foto n. 7 ([redacted]) come colui che aveva colpito con il casco [redacted].

[redacted], esaminato all'udienza del 29.9.2011 (pagg. 90 ss. delle trascrizioni), ricordava che, il giorno dei fatti, era fuori casa. Prima di arrivare al parco, quando era in viale Certosa, all'altezza di via Varesina, dove si trovava la sua abitazione (pag. 121), il teste riceveva dal connazionale [redacted] varie telefonate in cui gli chiedevano aiuto, lo avvisavano che alcuni ragazzi italiani li avevano aggrediti, provocando una rissa, apostrofandoli con espressioni del tipo *"filippini di merda"* e lo invitavano a

stare attento in quanto gli italiani volevano picchiare tutti i filippini della zona (cfr. pag. 96: "Hanno detto, mi hanno telefonato di non andare subito a casa perché erano presenti ancora questi ragazzi italiani e io devo essere uno di quello che devono essere picchiati"). Dopo circa dieci minuti, essendo stato avvisato che la rissa era terminata (pag. 121), il teste giungeva al parco. Qui, tuttavia, notava gli italiani che ancora picchiavano i suoi amici filippini (in particolare, rammentava di avere visto che venivano aggrediti

; a sua volta veniva subito colpito da uno degli italiani che gli sferrava un pugno (pag. 100). Descriveva il suo aggressore come un ragazzo alto, un po' calvo, che aveva in mano una catena (pag. 104).

Il teste precisava che gli italiani erano armati di mazze da baseball, caschi, catene. Escludeva, per quanto da lui notato che un degli aggressori avesse un coltello (pag. 101). Su contestazione in aiuto alla memoria aggiungeva che gli aggressori erano circa 10/15 (pag. 101).

Aggiungeva che, sul posto c'era anche un uomo più "anziano", che egli non aveva conosciuto in precedenza, che stava picchiando il suo amico (pagg. 104 e 107). In un primo momento il teste rammentava, genericamente che costui aveva proferito delle parolacce dal contenuto razzista (pag. 105). Su contestazione in aiuto alla memoria, successivamente precisava che il soggetto in questione gridava al loro indirizzo insulti del tipo "filippini di merda, ve ne dovete andare al vostro paese" (pag. 112 e 113: "Sì, adesso mi ricordo"). Ricordava, inoltre, che un amico gli aveva detto che questa persona anziana aveva una pizzeria vicino a dove c'era stata la rissa (pag. 106).

Invitato ad eseguire individuazione sul fascicolo fotografico n. 2 (lo stesso utilizzato per le ricognizioni da lui effettuate nel corso delle indagini), il teste premetteva di avere già eseguito, con esito positivo, dei riconoscimenti (108). In dibattimento riconosceva (pagg. 108 ss.):

- nell'effigie n. 6 () un soggetto somigliante a quello che aveva in mano la catena e che lo aveva colpito con un pugno. Su contestazione, il teste ricordava di averlo riconosciuto con certezza in sede di indagini. Precisava che, all'epoca, aveva il ricordo più fresco, in quanto più ravvicinato ai fatti, e che i Carabinieri non gli avevano in alcun modo suggerito la risposta (pag. 109);

- nell'effigie n. 9 () un soggetto somigliante all'anziano di cui aveva parlato in precedenza. Rammentava di averlo riconosciuto con certezza in sede di indagini, specificando, nella circostanza che, in occasione dell'aggressione, rispetto alla foto, non portava i baffi (pag. 114).

Nel corso dell'esame dibattimentale, il teste rammentava, altresì che il soggetto "anziano", nel corso dell'aggressione, era a piedi e gli aveva sferrato un pugno dietro alla nuca (pag. 115.). Successivamente qualcuno lo aveva colpito con una catena intorno alla mano. Egli tentava, allora, di scappare, quando sopraggiungevano quattro italiani in motorino che continuavano a picchiarlo (pag. 115). A quel punto arrivava con la sua macchina anche il soggetto "anziano" e tentava di investirlo (pag. 116: "mi ha seguito questo anziano, dentro nel parco, con la sua macchina, perché lui vuole investirmi"). Il teste aggiungeva che, a seguito dell'aggressione subita, aveva riportato un livido nella faccia; tuttavia non aveva ritenuto di andare in ospedale per le cure del caso. Parimenti, quasi tutti i suoi connazionali avevano subito lesioni (pag. 117).

esaminato all'udienza 13.7.2011 (cfr. pagg. 50 ss. delle trascrizioni), ricordava che, il giorno dei fatti, era nel parco di Tradate, con sei o sette connazionali suoi amici (tra cui

pagg. 80 s.) dove stavano facendo prove di ballo con uno stereo, con la musica. Ad un certo punto si avvicinavano dei ragazzi con i motorini. Battevano i caschi per terra e urlavano frasi del tipo "Filippini di merda, cosa fate qua, andatevene via, questo è il nostro parco" (pagg. 54 s.). Successivamente sopraggiungevano anche parenti di costoro, gente più grande, che iniziavano a picchiare i giovani filippini. Il teste precisava che anche gli aggressori più anziani proferivano insulti del tipo "filippini di merda" (pag. 57).

Il teste riferiva che, nel corso dell'aggressione, gli italiani (circa una trentina, da lui riconosciuti in base all'idioma - cfr. pagg. 56 ss.) utilizzavano caschi e catene per percuoterli (non rammentava, invece, mazze da baseball - cfr. pagg. 86 e 88) e che uno dei giovani filippini era stato colpito al volto con il casco e sanguinava (pagg. 57 ss.). Nella circostanza, i filippini reagivano; il teste provava a fare qualcosa, ma quando si avvedeva che tentavano di aggredire pure lui, subito si allontanava (pag. 82 s.). Aggiungeva che l'aggressore che utilizzava il casco per picchiare era basso (più basso di un metro e 74, altezza del teste), portava capelli rasati, avrà avuto circa diciassette anni, aveva un piercing sulle labbra. Era un po' magro (pagg. 61 s.). Tra gli aggressori più anziani ve ne era uno di circa 55/60 anni, un po' grosso, che picchiava JR, amico del teste, sferrandogli pugni in testa. Il teste non rammentava frasi particolari pronunciate dall'anziano (pagg. 63 ss.).

Invitato ad eseguire ricognizione fotografica sull'album n. 3 (sul quale aveva effettuato riconoscimento anche nel corso delle indagini), il teste riferiva che i soggetti effigiati nella foto n. 4 () e nella foto n. 7 () assomigliavano a quello con il piercing che aveva picchiato con il casco (pagg. 71 ss.).

Aggiungeva che il soggetto effigiato nella foto n. 9 () assomigliava al vecchio che picchiava di cui aveva parlato in precedenza (pagg. 74 ss.). Il teste precisava che i due soggetti in questione li aveva visti in volto, per qualche istante, ad una distanza di circa uno/due metri, quando ancora c'era luce (pagg. 68 ss.). Su contestazione in aiuto alla memoria, ricordava che, in indagine, aveva riconosciuto con certezza le foto nn:

- 6 ()
- 7 ()
- 9 ()
- 12 ()
- 15 ()
- 24 ()
- 26 ()
- 30 ()

In particolare, aveva indicato nella foto n. 7 () il soggetto che aveva colpito in faccia con il casco e nella foto n. 9 () il soggetto che aveva percosso JC; gli altri erano stati indicati sicuramente tra gli aggressori, ma visto il momento concitato non era stato in grado di specificare che ruolo avessero avuto (pag. 78). Il teste precisava che quando aveva effettuato il riconoscimento in sede di indagini aveva un ricordo più nitido, perché più ravvicinato ai fatti; aggiungeva che nel corso della ricognizione, i militari non gli avevano rivolto alcuna indicazione o suggerimento che avesse potuto influire sulla genuinità del suo riconoscimento (pag. 76).

veniva esaminato in dibattimento, una prima volta, in data 13.7.2011 (cfr. pagg. 90 ss. delle trascrizioni). In ordine ai fatti di metà maggio 2007, rammentava che quel giorno era nel parco di via Jacopino da Tradate in compagnia di circa otto connazionali (tra cui , che quel giorno compiva gli anni, ed altri che aveva conosciuto da poco. Non c'erano, invece, ragazze). Nella circostanza, stavano bevendo un po' di birra, ascoltavano musica e chiacchieravano. Avevano con sé dei piccoli stereo portatili, tipo MP3 (cfr. pagg. 93 ss.).

Precisava che, al loro arrivo, il parcheggio era quasi vuoto (pag. 94). Successivamente sopraggiungevano altri italiani dell'età del teste (16-20 anni) che si sedevano nelle panchine vicine. Ad un certo punto iniziavano a lanciare tappi di bottiglie verso i giovani filippini e a bisbigliare tra di loro. Cominciava una discussione tra gli italiani e i filippini (pagg. 94 ss.). In particolare, per quanto appreso dal teste da uno dei connazionali, gli italiani proferivano frasi del tipo "filippini di merda, togliete la musica, andatevene. Se non ve ne andate, chiamiamo gli altri, vi spacchiamo" (pag. 101).

Ai giovani italiani si aggiungevano altri aggressori in motorino (due motorini con due persone per ciascuno), che recavano catene da moto e caschi (pag. 103). Avevano con sé anche un bastone, qualcosa di lungo e solido. Il teste non rammentava, invece, di avere visto



coltelli; su contestazione del P.M., tuttavia, precisava che altri amici gli avevano riferito che gli aggressori avevano anche coltelli, mazze da baseball e tubi (pag. 104).

Il teste ricordava di essere scappato subito, con un ragazzo molto più giovane di lui (il fratello minore di) che aveva portato a casa sua e di avere chiamato i carabinieri.

Andando via, poteva notare che gli aggressori tiravano colpi di catene da dietro, tipo frustate (pag. 107: "Catenate, uno l'hanno preso, all'inizio era... stava picchiando con uno, uno contro uno; poi dopo qualcuno, non so in quale modo, è riuscito a farlo abbassare, da dietro gli davano delle catenate, ho visto la catena che picchiava uno di noi").

Precisava di avere saputo da JC e dagli altri che erano presenti che Jhielourd e Arvin erano stati picchiati (pag. 108 e 111). In particolare, Jhielourd era stato inseguito fino a casa sua e suo zio era stato accoltellato (pag. 109).

Il teste riferiva di avere visto una macchina di colore bianco/grigio attraversare il parcheggio. Ad un certo punto, dalla stessa, scendevano, lentamente, delle persone (pag. 112). Successivamente non notava cosa facessero costoro perché si dava alla fuga. Il teste precisava di non avere visto chi guidava l'auto (pag. 113). Aggiungeva che tra gli aggressori arrivati in un secondo momento, alcuni erano più grandi delle vittime, altri della stessa età (pag. 114). Ricordava (pagg. 115 ss.), in particolare, di avere visto arrivare in macchina (anche se non sapeva precisare se, nella circostanza, era alla guida) un uomo molto più "anziano", non tanto alto (1,70 m), robusto, po' calvo, con capelli scuri; non rammentava, tuttavia che cosa avesse fatto successivamente. Il teste specificava di non avere visto nessuno degli aggressori fare telefonate (pag. 118). Sul posto aveva notato la presenza di due ragazzi italiani che già conosceva, perché aveva giocato a basket con loro in precedenza (pagg. 98 e 118). Non ricordava, tuttavia che cosa avessero fatto (pag. 119). Uno dei due (il più giovane) aveva capelli corti (quasi rasato), ciglia spesse, corporatura normale, più o meno della sua età, alto 1,65 metri, occhi castano, faccia tonda (pag. 120 ss.). L'altro era quasi uguale, ma appariva più vecchio: erano fratelli (pag. 121).

Invitato ad eseguire riconoscimento sul fascicolo fotografico n. 2 (già da lui visionato nel corso delle indagini), il teste riconosceva con certezza nella foto n. 1 () il "vecchio" di cui parlavo parlato in precedenza ("l'espressione della faccia era quella" pag. 123);

Nella foto n. 4 () riconosceva con certezza uno dei ragazzi che era arrivato in motorino, alla guida del mezzo, senza sapere specificare, però, che cosa avesse fatto poi. Precisava di averlo visto bene, frontalmente, ad una distanza di circa cinque metri. (pag. 124 s.: "Allora, sì, davanti, era proprio davanti a me quando è arrivato, nella visione proprio frontale") e che aveva un atteggiamento aggressivo (cfr. pag. 131: "... quando l'ho visto arrivare aveva un atteggiamento che voleva subito andare a picchiare qualcuno cioè per me aveva questo atteggiamento..."). Aggiungeva che il passeggero che era dietro di lui, sul motorino, brandiva con la mano delle catene (pag. 124);

Nella foto n. 5 () riconosceva con certezza uno dei più anziani, arrivato tra gli ultimi (pag. 126: "Sì, l'ho visto bene perché... era rimasto impresso perché mi chiedevo perché ci sono questi vecchi che facevano... sono venuti come... come aiuto a questi ragazzini, cioè a pensare che era un rissa, così, tra ragazzini"). Precisava di averlo visto da circa otto metri di distanza, lateralmente e di essersi soffermato incuriosito a guardarlo (pag. 127);

Nella foto n. 6 () riconosceva un soggetto assomigliante ad uno di quelli che era arrivato sul posto con la moto. Precisava di averlo visto a cinque/sei metri di distanza.

Nelle foto n. 13 () e n. 15 () riconosceva con certezza, rispettivamente, il più giovane ed il più vecchio dei due fratelli di cui aveva parlato in precedenza.

Nella foto n. 10 () riconosceva un soggetto somigliante ad uno dei giovani italiani che guidava il motorino. , ai sensi dell'art. 507 c.p.p., su istanza del P.M., veniva esaminato una seconda volta all'udienza del 25.5.2012 (cfr. pagg. 46 ss. delle trascrizioni) al fine di effettuare ulteriori ricognizioni fotografiche. Nella circostanza, il P.M. esibiva al teste l'album n. 4. Il teste riconosceva (pagg. 47 ss.) nella foto n. 14 (Conidoni Roberto) uno dei ragazzi che era arrivato sul posto, a bordo di una moto (il teste non ricordava, però, se guidasse o se era seduto dietro al conducente) e che si era fermato per vedere cosa stesse succedendo. Nella foto n. 16 (), invece, il teste riconosceva con certezza uno di coloro che erano arrivati subito dopo, alla guida di un ciclomotore. Invitato a descrivere cosa avesse fatto, nella circostanza, tale soggetto, così rispondeva (cfr. pagg. 48 ss.):

P.M. – Solo il 14 riconosce?

TESTE – Il numero 16.

P.M. – Chi era questo numero 16, cosa ha fatto, ricorda cosa ha fatto?

TESTE – Allora... comunque erano, lui fa parte del gruppo che sono arrivati dopo con le moto.

GIUDICE – È arrivato dopo col gruppo con le moto e cosa ha fatto?

TESTE – Era alla guida di una moto, è sceso con un casco in mano.

GIUDICE – E poi cosa ha fatto?

TESTE – È un po' difficile ricordarlo perché era iniziato... è un po' difficile ricordarmi esattamente cosa ha fatto, perché è iniziato là la rissa quindi...

GIUDICE – Cosa ha fatto, l'ha tenuto in mano questo caso, se l'è...

TESTE – Sì, l'ha portato con sé il casco.

GIUDICE – E ha fatto qualcosa con questo casco? Lei mi sta parlando di una rissa, no? Mi sta dicendo quindi di persone che si picchiano tra di loro, giusto?

TESTE – Sì.

GIUDICE – Lui rispetto a questa rissa ha fatto qualcosa? È rimasto a guardare, si è avvicinato?

TESTE – No, lui si è avvicinato.

GIUDICE – E poi cosa ha fatto quando si è avvicinato?

TESTE – Eh...

GIUDICE – Non abbia paura, deve dire la verità.

TESTE – No, più che altro si era avvicinato ad un altro mio amico, che era un po' distante con me in quel momento.

GIUDICE – Chi era quest'altro suo amico? Era un amico italiano, filippino?

TESTE – Filippino.

GIUDICE – Un amico filippino che si chiamava come? Non lo ricorda? Se era suo amico...

TESTE – No, è perché erano in due insieme...

GIUDICE – Dica come si chiamavano questi due amici.

TESTE – Allora uno era J.C.

GIUDICE – J.C.,

TESTE – Sì.

P.M. – Sì, l'abbiamo sentito anche.

GIUDICE – E l'altro?

TESTE – L'altro... chi era a lui vicino...

GIUDICE – È possibile che si chiamasse come si dice?

TESTE – Sì, ah sì, erano insieme sì.

GIUDICE – Quindi c'erano J.C....

TESTE – E erano insieme, sì.

GIUDICE – Quindi si avvicina a queste due persone e cosa succede?

TESTE – E ha iniziato a picchiarsi.
GIUDICE – Come, in che senso? Chi ha picchiato per prima?
TESTE – Questo dettaglio non riesco a dirvelo adesso perché...
GIUDICE – Allora, sono stati i suoi amici filippini che hanno picchiato questo signore?
TESTE – No.
GIUDICE – No?
TESTE – No.
GIUDICE – È stato questo signore che ha picchiato i filippini?
TESTE – Sì.
P.M. – Ma parla di questo signore col casco o...
GIUDICE – Il signore col casco?
TESTE – Sì, perché sono arrivati con atteggiamento di... che volevano picchiarci. Sono scesi armati, questo mi ricordo che aveva in mano il casco.
P.M. – Questo scende dalla moto col casco, questo l'abbiamo capito. Però è molto importante per noi capire se, sceso dalla moto col casco, è rimasto a guardare oppure ha partecipato anche lui.
TESTE – Sì, ha...
P.M. – Ha picchiato lui qualcuno, lei se lo ricorda questo?
TESTE – Sì, infatti lui si era avvicinato a questi due miei amici.
GIUDICE – E poi cosa ha fatto, è rimasto fermo?
TESTE – No, si sono... hanno iniziato a picchiarsi, non mi ricordo esattamente chi ha iniziato, perché in quel momento ha iniziato uno di qua, uno di là, uno di qua di picchiarsi, eravamo sparsi non potevo guardare tutti insieme, mi dispiace.
GIUDICE – Prego, Pubblico Ministero.
P.M. – Lui ha già depresso, vorrei ricordargli quello che ha detto... lei si ricorda della presenza oltre che di Jhielourd anche di Arvin?
TESTE – Sì.
P.M. – È stato lei a dirlo la volta scorsa quando ha depresso, non le sto suggerendo le risposte.
TESTE – Sì.
P.M. – Ecco, vorrei capire: Jhielourd e Arvin lei ha detto che erano stati picchiati dagli italiani, l'ha detto lei la volta scorsa.
TESTE – Sì.
P.M. – Che ruolo ha questo ragazzo che è venuto col casco? Ha partecipato anche lui a picchiare loro o ha bisticciato con altri?
TESTE – Sì.
P.M. – No, sì che cosa?
TESTE – Sì che anche lui ha partecipato.
P.M. – Ma a picchiare... o si è picchiato con altri?
TESTE – Eh...
P.M. – Se non è sicuro dica che non è sicuro, però è una risposta importante. Lei ha detto anche che c'era un signore grande di età grasso, ha detto varie cose...
TESTE – Sì.
P.M. – Però la mia domanda era proprio questa: vorrei capire questo ragazzo col casco se ha picchiato e chi ha picchiato?
GIUDICE – Ha capito la domanda?
TESTE – Sì, ho capito la domanda.
P.M. – O se è stato picchiato, si è difeso, perché è anche possibile questo.
TESTE – In una rissa sì, normale.
P.M. – No, la rissa è un'altra cosa.
GIUDICE – La rissa è se io e lei ci mettiamo così tutti e due perché vogliamo picchiarci e ci picchiamo. Un altro fatto è quando io vengo da lei, cerco di picchiarla e lei si difende, capisce?
TESTE – Ah, sì, ecco sì giusto.
P.M. – Vorrei capire anche questo, era una rissa o uno picchiava l'altro e l'altro...
TESTE – Eh beh, allora se è come mi ha spiegato lui allora non è una rissa, perché sono venuti loro da noi con questo atteggiamento che volevano aggredirci perché... di sicuro la quantità eravamo neanche la metà di loro, o la metà di loro, non penso che sia una rissa se noi vogliamo picchiarci.
GIUDICE – Sono arrivati, erano il doppio di voi e che cosa vi dicevano? Me lo ripete, si ricorda?
TESTE – Beh, chi l'ha detto esattamente non riesco a dirvelo esattamente, però sentivo insulti razzisti.
GIUDICE – Del tipo? Le frasi, non abbia paura.
TESTE – Sì, sì...
GIUDICE – La frase, la frase proprio non abbia paura, la dica, la dica.
TESTE – Sto cercando di ricordarmi esattamente come...
GIUDICE – Era una frase brutta?
TESTE – Sì, un insulto razzista.
GIUDICE – Cosa intende lei per insulto... mi dica un insulto razzista.
(Ndt, il Teste non risponde).
GIUDICE – Signor ! , cosa vuol dire un insulto razzista?
TESTE – E beh, per dire "filippini di merda, andate via di qui che vi ammazziamo".
GIUDICE – Ha sentito frasi di questo genere?
TESTE – Sì.
P.M. – Queste frasi, mi scusi, le ha sentite pronunciare anche da questo ragazzo che è venuto col casco o dal gruppo con cui lui era?
TESTE – Dal gruppo, non so esattamente qual era del gruppo che ha detto esattamente gli insulti.
P.M. – Quindi era in quel gruppo lui.
TESTE – Sì.
P.M. – È sicuro di questo?
TESTE – Eravamo tutti filippini.
P.M. – Quando è arrivato in moto questo ragazzo, lei ricorda che è arrivato in moto ed erano due persone, giusto?
TESTE – Sì, sì.
P.M. – Non ricorda se guidava lui o l'altro, mi pare di aver capito.
TESTE – Questo qua era in guida.
GIUDICE – Guidava.
P.M. – Noi parliamo del 16, giusto?
GIUDICE – Del 16.
TESTE – Sì.
P.M. – Lui guidava.

TESTE - Sì.

P.M. - Arriva, scende dalla moto, se lo ricorda?

TESTE - Sì.

P.M. - Cerchi di fare mente locale, cerchi di ricordare cos'è successo... sono arrivati più scooter o solo uno?

TESTE - Sì, più scooter.

P.M. - Quanti erano gli scooter se lo ricorda? Cerchi di fare un attimo di... di ricordo.

TESTE - Allora, adesso mi viene in mente erano tre, perché più o meno ci avevano circondati, perché era un angolino. Uno era arrivato dall'angolo, uno da un lato e l'altro era dietro un po' dell'altro lato.

P.M. - Quindi sono arrivati contemporaneamente questi tre scooter.

TESTE - Contemporaneamente.

P.M. - Al massimo erano sei ragazzi, due per motorino, giusto? Più o meno, no, immagino.

TESTE - Sì, sì.

P.M. - Sei.

TESTE - Sì.

P.M. - Vi hanno aggredito subito?

TESTE - No.

P.M. - Che è successo, sono scesi dalle moto e poi?

TESTE - Beh subito subito no, però è iniziato diciamo... che l'ambiente si inizia più... si sente più che volevano aggredirci e siamo rimasti all'erti. Poi ad un certo punto... cioè siccome guardavo un po' in giro ho visto, mentre guardavo da una parte gli altri hanno già iniziato.

GIUDICE - A picchiare.

TESTE - A picchiare.

GIUDICE - Ma io glielo dico proprio in modo chiaro: ha visto questo signore della foto numero 16 che utilizzava il casco nel senso che picchiava con il casco qualcuno?

P.M. - È una domanda eh.

TESTE - Sì, sì.

P.M. - È sicuro di questo?

TESTE - Sto cercando di ricordarmi... non riesco a...

GIUDICE - Non se lo ricorda. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. - Però è arrivato con gli altri e ha fatto parte del gruppo, giusto?

TESTE - Sì.

Su domanda della difesa (pagg. 74 ss.) il teste descriveva il soggetto effigiato nella foto n. 16 come magro, più basso di lui, alto circa 1,78 m, un po' robusto.

Su contestazione della difesa, la quale rilevava che il teste, in sede di indagini aveva detto che erano arrivati due e non già tre scooters e non aveva saputo specificare il ruolo di quando lo aveva riconosciuto in fotografia (cfr. pag.78: AVV. SIMONATI - "Allora le faccio un'altra contestazione signor , perché lei sempre in quella data, cioè il 29 ottobre 2007, ha reso una dichiarazione diversa. Cioè lei a parte che aveva riconosciuto altri soggetti in quell'occasione, però aveva risposto in questo modo: "Il numero 4 è giunto in loco a bordo di uno scooter, non ricordo se fosse quello nero. Degli aggressori era uno di più attivi. Il numero 6 era parte integrante del gruppo dei dieci o quindici persone chiamate in un secondo momento così come il numero 4. Il numero 12 era tra i primi tre, uno di quelli che ci ha lanciato i tappi di bottiglia addosso. Gli altri erano sicuramente il secondo gruppo di aggressori, non riesco a specificarne il ruolo perché il momento era molto concitato". Mi spiega com'è che cinque anni dopo lei invece oggi ricorda che avrebbe picchiato? Mi spiega come mai allora non se lo ricordava, nell'immediatezza o quasi dei fatti? Cioè il ricordo (inc.) dopo cinque anni me lo spieghi un attimo signor . Mi spiega anche perché è così incerto (inc.)...", il teste così rispondeva (pag. 79):

"Esattamente cosa ha fatto non me lo ricordo, però non posso dire, che non era ... era venuto là a prendere una boccata d'aria, perché era insieme agli altri che volevano aggredirci".

Ulteriormente incalzato dalle domande del Giudice sul ruolo avuto da nel corso della rissa, il teste precisava quanto segue (cfr. pag. 79):

"Innanzitutto il tempo che sono rimasto lì non era così lungo per ricordarmi tutti questi dettagli. Ho visto che hanno iniziato e poi sono andato via, come faccio a ricordarmi se non ho visto?"

Il teste riconosceva, con certezza, in aula, (pag. 58), che già, nel precedente esame dibattimentale, aveva riconosciuto in fotografia. Ribadiva che era arrivato in un motorino, anche se non sapeva specificarne il ruolo. Precisava di averlo visto a breve distanza (pag. 84).

Su domande della difesa dell'imputato il teste precisava che aveva visto , per la prima volta, in occasione dei fatti. In precedenza non aveva avuto modo di notarlo né presso la scuola media che frequentava. né all'oratorio dove si recava a giocare a basket. Ricordava, invece, di avere incontrato in oratorio un ragazzo brasiliano di nome che giocava a basket (pagg. 64 ss.).

Non rammentava di aggressioni di filippini ai danni di italiani (pag. 65).

Il teste non riconosceva, invece, in fotografia, (foto n. 10), nonostante in indagine le avesse riconosciuto con certezza come uno che faceva parte del gruppo degli aggressori (cfr. contestazione del P.M., pag. 59). Il teste precisava che non vi erano state indicazioni o suggerimenti da parte dei Carabinieri quando aveva operato il riconoscimento nel corso delle indagini e che probabilmente, all'epoca, aveva un ricordo più nitido (pagg. 56 e 60). Successivamente, tuttavia, su domanda della difesa dell'imputato (pagg. 68 ss.), ammetteva che, probabilmente, in sede di indagini, si era confuso (pag. 69), anche perché gli aggressori si assomigliavano fisicamente, molti avevano lo stesso taglio di capelli. Inoltre, al momento dell'aggressione era già buio (pag. 70).

Ribadiva che, al momento dell'aggressione, non era fuggito subito, ma aveva cercato di capire cosa stesse succedendo. I filippini erano circa sei/otto, mentre gli aggressori erano circa una dozzina (pagg. 70 ss.).

Vittime dell'aggressione, in particolare, erano stati (cfr. pagg. 71 ss.)

(giunto in un secondo momento), (arrivato dopo gli aggressori).

Si inserisce a questo punto l'esame delle prove difensive e degli alibi adottati dagli imputati, e nella presente sede, per quanto interessa, si riportano quelli concernenti la posizione degli imputati, odierni appellanti:

nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso al G.I.P. in 11.3.2008 (acquisito nel corso del dibattimento, stante l'assenza dell'imputato all'udienza fissata per il suo esame), ammetteva la sua presenza sui luoghi il giorno dei fatti. Precisava che si stava recando al parco quando udiva delle urla. Si avvicinava e vedeva cinque o sei ragazzi stranieri, di origine orientale, che aggredivano

giovane a lui noto (fratello di un ragazzo che lavora nella sua pizzeria). Interveneva per dividere i contendenti, ma veniva picchiato violentemente dai filippini, tanto da dovere recarsi all'Ospedale Sacco (il teste riferiva di lesioni alle costole, all'occhio, alle tempie, di mal di gola e precisava di essere andato alla gelateria per farsi dare del ghiaccio per lenire il dolore). Veniva, quindi, trattenuto una notte al Pronto Soccorso per trauma cranico. Non era, tuttavia, in grado di fornire documentazione medica che attestasse il ricovero e le cure ricevute.

Esaminato all'udienza del 25.5.2012, l'imputato negava gli addebiti. Precisava di avere saputo dei fatti di metà maggio 2007 dal difensore e da voci correnti che riferivano di una lite tra ragazzini. Aggiungeva che dei fatti forse gliene aveva parlato anche la compagna, (pagg. 96 ss.). In particolare, rammentava che la sera dei fatti era tornato tardi dal lavoro, aveva saputo dalla moglie, che era molto spaventata, che era stata la sera stessa in gelateria ed aveva assistito ad un litigio che si era verificato proprio davanti alla gelateria. Apprendendo ciò, si era molto arrabbiato con la convivente, in quanto era incinta ed era incorsa nel pericolo di rimanere coinvolta nell'alterco, facendosi del male. Escludeva di avere mai litigato con gli stranieri. Precisava che, all'epoca dei fatti, aspettava un figlio e non aveva certo né tempo né voglia di litigare con costoro. Riteneva di essere stato erroneamente confuso con altri aggressori, a causa del suo look rasato. Riferiva di conoscere

Il primo era un ragazzo più giovane di lui, che frequentava la stessa scuola e con cui aveva giocato a pallone. Il secondo frequentava la sua stessa scuola. Qualche volta aveva giocato a basket con lui all'oratorio. Riteneva che, che aveva riconosciuto gli aggressori, fosse incorso in un errore. Su sollecitazione della difesa dell'imputato, all'udienza del 25.5.2012, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., veniva esaminata la teste. La teste premetteva che, all'epoca, era convivente con ed era incinta di quattro/cinque mesi. La sera dei fatti era via per lavoro ed ella si era recata alla gelateria di via Tradate. Qui sentiva delle urla provenire dal parchetto. Si sporgeva e notava che il pizzaiolo aveva un sacchetto di ghiaccio in testa. Nella circostanza, la moglie del pizzaiolo le riferiva che i filippini avevano aggredito un ragazzino, che il pizzaiolo era intervenuto in sua difesa ed era stato picchiato. La teste si ricordava di essersi molto spaventata, che le avevano dato dell'acqua e che era passato (fratello di) in motorino per riportarla a casa. La teste notava persone che guardavano, persone che si dividevano, persone che si picchiavano, ma non sapeva dire chi fossero. In ogni caso escludeva di avere visto bastoni e catene. Precisava che all'interno del parco era buio, c'era scarsa illuminazione e non si vedeva niente. Ribadiva che, quella sera, il suo ex compagno era ad una cena di lavoro con i datori della Fercam. Rammentava che, al suo ritorno, in tarda notte, gli aveva raccontato l'accaduto ed il compagno si era arrabbiato con lei. A domanda della difesa riferiva di conoscere, in quanto frequentava, all'epoca, la stessa scuola, ma di non averlo visto la sera dei fatti.

Nel valutare gli elementi di prova così acquisiti, il Tribunale ritiene che i fatti, nella loro materialità, devono ritenersi pienamente provati, motivando che la prova è fondata, principalmente, sulle dichiarazioni rese dai giovani filippini vittime dell'aggressione. Si riporta il relativo passaggio della sentenza impugnata: le dichiarazioni da costoro rese appaiono convergenti sui punti essenziali della narrazione, non sono tra loro contraddittorie e forniscono una logica e dettagliata spiegazione dei fatti. Le testimonianze sono apparse genuine e non certo viziate da particolari intenti persecutori. I testi esaminati sono sembrati obiettivi, tanto da ammettere lealmente che, a fronte delle provocazioni e dell'aggressione subita, alcuni di loro non erano fuggiti, ma avevano opposto resistenza fisica, nel tentativo di difendersi. Si rileva, altresì, che i testimoni sono apparsi sempre molto prudenti ed attenti a riferire ciò di cui si ricordavano con certezza e a non rivelare dettagli sfavorevoli agli imputati di cui non fossero sicuri. Non si può trascurare, infine, con specifico riguardo ai fatti occorsi nella metà di maggio 2007 (capi 1 e 2 della rubrica) che la notizia degli stessi è stata acquisita quasi casualmente dagli inquirenti, allorché assumevano a s.i.t.

in ordine ad un fatto completamente diverso. Non solo; ma come già più volte ricordato, non risulta neppure che le vittime dell'aggressione si siano recate all'ospedale per curare le lesioni subite. Anche tali circostanze sono chiaramente sintomatiche dell'assenza di qualsiasi intento persecutorio nei testimoni ed anzi dello stato di intimidazione in cui questi ultimi versavano.

I riconoscimenti fotografici venivano svolti, secondo quanto già si è osservato al precedente paragrafo 3, in modo obiettivo e rigoroso, senza che né in indagine né in dibattimento i testi venissero in alcun modo condizionati o influenzati. In alcuni casi i testi non riconoscevano gli aggressori in dibattimento, ma ricordavano di averli riconosciuti con certezza in sede di indagine, quando il ricordo era più nitido. Nell'ambito, dunque, di testimonianze pienamente genuine, attendibili e dettagliate, si ritiene che anche tali riconoscimenti siano pienamente probanti. Sulla base, dunque, dei riconoscimenti operati dai testi, può dirsi accertata l'identità dei seguenti aggressori:

(riconosciuto in dibattimento da _____), _____ (riconosciuto da _____ in dibattimento e da _____ in sede di indagini), _____ (riconosciuto in dibattimento da _____), _____ (riconosciuto in dibattimento da _____ come colui che lo aveva percosso e da _____ in sede di indagine), _____ (riconosciuto in sede di indagini da _____ come colui che lo aveva colpito con un pugno ed era armato di catena nonché da _____ (riconosciuto in dibattimento da _____ ed in sede di indagini da _____), _____ come colui che aveva colpito _____ con il casco in faccia), _____ (riconosciuto in sede di indagine da _____).

Il Tribunale ritiene altresì che sia stata raggiunta la piena prova della partecipazione all'aggressione di _____ e di _____.

_____ veniva riconosciuto con assoluta certezza per ben tre volte (due volte, in sede di indagini ed all'udienza dibattimentale del 13.7.2011, in fotografia; una volta, di persona, all'udienza del 25.5.2012) da _____. Non sembra si possa discutere della bontà di tale riconoscimento: _____ infatti, ha specificato di avere visto sopraggiungere _____ alla guida di un motorino e di averlo potuto vedere bene, frontalmente, in modo prolungato, a distanza di pochi metri. Tale riconoscimento, inoltre, si inserisce nel complesso di una testimonianza obiettiva, coerente, dettagliata e in massima parte riscontrata dalle dichiarazioni degli altri testi dell'accusa. Oltre alla prova della presenza di _____ sui luoghi al momento dell'aggressione, si è raggiunta, altresì, la prova della sua attiva partecipazione all'aggressione. Non si può trascurare, infatti come, in base al ricordo vivo di _____ avesse un atteggiamento aggressivo e minaccioso, fosse sopraggiunto insieme ad altri motorini che avevano poi circondato i filippini e, soprattutto, trasportasse, dietro di sé, sul motorino, altro aggressore che brandiva una catena (cfr. pag. 124 delle trascrizioni). Tali elementi appaiono sicuramente sintomatici di una sua piena partecipazione morale e materiale all'aggressione perpetrata nei confronti dei filippini.

L'alibi difensivo addotto dall'imputato, per contro, non appare riscontrato. _____, in particolare, ha negato gli addebiti, riferendo che, la sera dei fatti, era fuori per una cena di lavoro e di avere appreso della lite dalla compagna _____, una volta rientrato a casa a tarda notte. Tale alibi è stato confermato da _____, che, come esposto in precedenza (cfr. paragrafo 4.2.4), ha riferito che in effetti, la sera dei fatti, il compagno era fuori per una cena di lavoro e di essersi recata alla gelateria vicino al parco di via Tradate, ivi apprendendo che era in corso una lite, e di averne successivamente parlato al compagno, allorché costui, in nottata, era rincasato. Anche _____, teste assistito ex art. 197 bis c.p.p., in dibattimento, ha confermato di non avere visto sui luoghi, al momento della rissa, _____.

Invero, le testimonianze di _____ non appaiono punto attendibili. _____ veniva riconosciuto con certezza, in sede dibattimentale, da _____ come il soggetto più anziano, proprietario della pizzeria sita in via Jacopino da Tradate, che stava prendendo a calci _____ mentre era a terra e come colui che, dopo essersi allontanato in un primo momento, era poi tornato a bordo di una macchina, tentando di investire _____ a sua volta, pur non avendo riconosciuto con certezza _____ in dibattimento, rammentava che lo aveva riconosciuto con certezza in sede di indagini aggiungendo che, in base a quanto riferitogli dai compagni, costui era il proprietario della pizzeria sita in via Jacopino da Tradate. _____ confermava che _____ lo aveva dapprima colpito alla testa con un pugno e successivamente aveva cercato di investirlo con la macchina. Inoltre, nel corso dell'aggressione aveva pronunciato frasi del tipo "filippini di merda, ve ne dovete tornare al vostro paese". _____ era stato, altresì, riconosciuto, in sede di indagini, come uno degli

aggressori più vecchi che percuoteva _____, anche da _____. Peraltro la presenza sui luoghi ed il suo intervento nella colluttazione (sia pure motivandolo con l'intento di dividere i contendenti) è stato ammesso dallo stesso imputato nell'interrogatorio reso innanzi al G.I.P. Infine la circostanza che l'imputato era proprietario di una pizzeria e di una macchina del tipo di quella indicata dai testimoni è stata riscontrata dagli accertamenti svolti dagli inquirenti (cfr. par. 2). Alla stregua di tali elementi appare fuori di dubbio che anche _____ ha attivamente partecipato all'aggressione nei confronti dei giovani filippini, assumendone, anzi, un ruolo di un certo rilievo (tanto da utilizzare anche la sua macchina per tentare di investire le vittime). L'alibi difensivo dell'imputato, per contro, appare destituito di fondamento. _____ vanno, dunque, dichiarati responsabili del reato agli stessi ascritti al capo 1 della rubrica (art. 3, comma 1, lett. b) della L. 1975, n. 654).

Per quanto riguarda **i fatti del 20.5.2007 (capi 3, 4 e 5 della rubrica)**, la sentenza muove dall'esame delle risultanze dibattimentali:

a _____ viene, altresì, contestato di avere partecipato all'aggressione posta in essere, in data 20.5.2007, nei confronti di _____

Nei corso del dibattimento il Pubblico Ministero produceva referti dell'Ospedale Sacco del 20.5.2007, attestanti le seguenti lesioni subite, il giorno dei fatti, dalle persone offese:

- _____: "Trauma cranico non commotivo – Traumi contusivi multipli". Prognosi giorni 5 s.c.;
 - _____: trauma contusivo 4° dito mano sin. e coscia sin., trauma contusivo escoriato piede sx. Prognosi giorni 10 s.c.
- Il P.M. produceva, altresì, referto del Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio del 20.5.2007 da cui risultava che _____ aveva riportato, lo stesso giorno, "ferita da taglio sup. addominale e al fianco dx e profonda al gomito dx", con prognosi di giorni 15 s.c.

Esaminato all'udienza 16.2.2011 (pagg. 16 ss. delle trascrizioni), _____ raccontava che la sera dei fatti era sotto casa e si stava recando con la moglie a spostare l'auto (era domenica e lunedì c'era il mercato), quando si avvicinavano tre italiani ed uno gli chiedeva se era filippino. Alla risposta affermativa uno dei tre picchiava lui e la moglie con il bastone (pag. 31: "... è tre persone, perché c'è il coltello con bastone, non è solo una persona tengo il coltello con bastone, una c'ha il coltello, una c'ha il bastone, Dopo ha chiesto da me "Tu sei filippino?", "Sì", dopo ha detto "Filippino di merda!" e mi ha picchiato, e... così e basta"). Il teste precisava che gli aggressori erano in tre. Uno dei tre lo percuoteva col bastone, l'altro lo prendeva a calci mentre era a terra ed il terzo rimaneva a guardare (pag. 33). Specificava di essere stato colpito alla gamba e di essere caduto a terra, chinandosi e proteggendo la testa con le mani. Anche la moglie veniva percossa dal ginocchio in giù (pag. 20). Alle grida di aiuto scendevano _____ ed il figlio _____. Il teste non vedeva la scena, ma poi apprendeva da _____ che quest'ultimo era stato colpito con un coltello ad una gamba (pag. 24) dalle stesse persone che lo avevano aggredito (pag. 28). Successivamente, nella serata stessa, con la moglie si recava all'Ospedale dove venivano curati e veniva rilasciato loro il certificato medico (pag. 26) prodotto dal P.M. Il teste annunciava di non essere riuscito a vedere in volto nessuno degli aggressori.

_____, esaminata all'udienza del 16.2.2011 confermava, nella sostanza, la narrazione resa dal marito. In particolare, descriveva così l'aggressione subita (cfr. pagg. 39 ss. delle trascrizioni):

TESTE _____: *– Allora, verso mezzanotte, che siamo andati giù con mio marito per spostare la macchina, e poi mio marito sta parlando al telefono, poi arriva un ragazzo, è passato da noi, è poi tornato indietro, ha chiesto "Siete filippini?", ha chiesto, "Sì", ha detto mio marito, e poi... però c'ha un bastone. E poi comincia a picchiare.*

GIUDICE – A picchiare suo marito?

TESTE _____: *– Sì, marito, e anche io, che... però quando comincia a picchiarti... prima comincia a picchiarti c'ha un coltello grosso, ha messo giù per cominciare a picchiare. Io ho messo le mani alto, ecco, chiudi i miei occhi.*

GIUDICE – Alza le mani in segno di mani in alto...

TESTE _____: *– Sì, è così. Io non ho fatto niente, e poi non abbiamo... dice niente, no, no, perché non...*

GIUDICE – Quindi ha picchiato suo marito col bastone, ha appoggiato il coltello?

TESTE _____: *– Ha appoggiato il coltello per terra, ha cominciato a picchiare, picchiare, e poi il bastone... finito... tutti pezzetti, a pezzi.*

GIUDICE – E' finito a pezzi a forza di picchiare?

TESTE _____: *– Sì.*

GIUDICE – Ha picchiato anche lei?

TESTE _____: *– Sì, ha picchiato anche me, per picchiare mio marito forse è già... perché sono vicino a mio marito, eh! E così. E poi è caduto mio marito. Arriva un uomo, un po' grosso...*

GIUDICE – Dietro di lui?

TESTE _____: *– Sì. Non, non... non fatto niente, solo guardare. E poi arriva uno, e poi comincia a fare calci mio marito, e mio marito caduto.*

GIUDICE – Arriva un altro che dà calci a suo marito?

TESTE _____: *– Sì sì, ha picchiato.*

P.M. – E il terzo grosso io assiste e non fa nulla, così è, giusto?

TESTE _____: *– Sì.*

P.M. – Ho capito così io.

GIUDICE – Sì, un tipo grosso che non fa nulla, invece un altro che dà anche lui i calci...

TESTE _____: *– Sì, sì.*

P.M. – Senta, quello che è intervenuto dopo, che ha picchiato suo marito, come ha picchiato suo marito, con un bastone anche lui?

TESTE _____: *– Sì, con bastone.*

P.M. – Anche l'altro, anche il secondo, o solo...?

TESTE _____: *– No no, a calci, perché non c'era... a calci perché poi è caduto mio marito, sotto la macchina.*

GIUDICE – Cioè, il primo col bastone...

P.M. – Ah, ho capito.

TESTE _____: *– Il primo col bastone, e a pezzi, fino a pezzi la... poi arriva un ragazzo, poi fanno i calci.*

GIUDICE – Diamo atto che fa segno dei calci, comunque ho intuito dal movimento del corpo, stava dando dei calci, siete tutti d'accordo? Ne possiamo dare atto a verbale.

La teste riferiva che _____ (nipote che era venuto a trovare lei ed il marito da Rimini) e suo figlio _____ scendevano dall'abitazione, sentendo le grida del marito che invocava aiuto. Gli aggressori, alla loro vista, scappavano (pag. 46), inseguiti da _____

Poi tornavano indietro ed aggredivano il nipote ed il figlio (cfr. pag. 47: su domanda del P.M. "Quindi i ragazzi che erano fuggiti, che vi hanno picchiato, sono tornati indietro?", il teste rispondeva "sì, sì"). In particolare, ferivano _____ con il coltello ad un fianco mentre costui stava cercando di varcare il portone di casa (pag. 48).

La teste ricordava che la cognata _____ aveva visto la scena dalla finestra (pag. 54) ed aveva riconosciuto l'aggressore più robusto di corporatura come persona a lei già nota di nome "_____" (pag. 55), perchè, in precedenza, aveva fatto un incidente in moto nella zona dove abitavano loro.

Confermava che la sera stessa, dopo i fatti, si era recata all'Ospedale Sacco con il marito e Jumar per le cure del caso, accompagnati in macchina da un amico (pag. 57 e 62). Anzi, precisava di essersi recata in Pronto Soccorso con l'ambulanza chiamata dalla cognata (pag. 63).

Descriveva l'aggressore con il bastone come alto m 1,75 circa, indossante una t-shirt bianca, magro con capelli rasati (p. 42). L'aggressore che non era intervenuto era più alto e grosso. La teste ricordava di averlo già visto in zona perché aveva avuto un incidente (pag. 44). L'aggressore che aveva sferrato calci al marito era alto e giovane come il primo (pag. 45). Interrogata sul riconoscimento fotografico operato in sede di indagini ed invitata a rinnovarlo in sede dibattimentale, la teste così rispondeva (cfr. pagg. 51 ss.):

GIUDICE - La domanda è: all'epoca aveva riconosciuto qualcuno?

TESTE - No, adesso io non ricordo più.

GIUDICE - Ma all'epoca aveva riconosciuto... quando gliel'hanno fatto vedere la prima volta aveva riconosciuto qualcuno?

TESTE - Sì.

GIUDICE - All'epoca aveva riconosciuto qualcuno. E adesso, riguardandole a distanza di tempo?

TESTE - Sono quasi quattro anni...

GIUDICE - Quattro anni, è a quasi quattro anni di tempo.

TESTE - 2007.

GIUDICE - Comunque all'epoca quando aveva riconosciuto qualcuno aveva detto quello che aveva visto, no?

TESTE - Sì.

GIUDICE - Adesso è in grado o no?

TESTE - Non... adesso non...

GIUDICE - Le ha guardate bene? Se non è in grado...

TESTE - Non ricordo più.

P.M. - Guardi con calma, eh! Non c'è fretta, signora.

TESTE - Io non ricordo più. Io non lo ricordo.

GIUDICE - Anche con incertezza, ce n'è uno che le sembra?

TESTE - Eh, come... Questo.

GIUDICE - Le sembra questo. Allora, diamo atto che... ha dato atto che sono passati quattro anni dall'epoca?

TESTE - Sì, quattro anni.

GIUDICE - L'aveva riconosciuto, comunque riguardandolo si sofferma e le sembra la foto n. 4 dell'album, che io, non ho la legenda perché l'ho sigillata, possiamo dire che la foto n. 4... ce l'abbiamo?

P.M. - È

GIUDICE - La foto n. 4...

P.M. - E non muovo nessuna contestazione perché è quello che ha riconosciuto all'epoca, per cui nessuna contestazione. Senta, questa persona che lei ha riconosciuto... signora, mi ascolti...

TESTE - Sì sì.

AVV. BENINI - Però c'è opposizione, non ha detto "lo riconosco", ha detto "mi sembra", su... quando il Giudice ha sollecitato "anche con incertezza", lei ha detto "mi pare, mi sembra questo", non ha detto "lo riconosco".

P.M. - No, ma infatti volevo capire, facciamo la domanda precisa. Infatti voglio capire, lei ha detto di aver riconosciuto con incertezza quello nella foto n. 4, mi sente signora, mi capisce? Cosa ha fatto quella... cosa avrebbe fatto quella persona?

GIUDICE - Tra i tre era quello che non faceva niente, quello col bastone, quello...?

TESTE - Io non... forse col bastone questo.

GIUDICE - Col bastone.

P.M. - Era quello col bastone. Signora, le faccio un'altra...

TESTE - Non... non... io non...

GIUDICE - Non è certa, a distanza di tempo.

TESTE - Sì.

P.M. - E di fronte all'incertezza allora le faccio la contestazione, perché io pensavo fosse sicura...

GIUDICE - Sono passati quattro anni, comunque ha detto "mi sembra", l'abbiamo messo a verbale...

P.M. - "La persona raffigurata nella foto n. 4 è sicuramente quello che ha aggredito per primo mio marito col bastone di legno".

GIUDICE - Quindi all'epoca, quando l'ha vista, era certa, adesso sono passati quattro anni; all'epoca, conferma che all'epoca l'ha riconosciuto?

TESTE - È quello.

GIUDICE - Sì, va bene.

P.M. - Lo ricordava meglio all'epoca?

GIUDICE - Sì, ci ha appena detto di sì.

Veniva esaminato anche il teste ..., figlio dei coniugi ... (cfr. pagg. 89 ss. delle trascrizioni). Costui ricordava che la sera del 20 maggio era a casa e stava festeggiando il suo compleanno con gli amici. Ad un certo punto usciva sul balcone per parlare con alcuni amici. Arrivavano degli italiani che cominciavano ad insultarli. A quel punto egli rientrava in casa e la zia lo avvisava che i genitori erano scesi, forse per parlare con gli italiani. ... decideva, allora, di scendere con ... ed altri. Sul portone incontrava un ragazzo o un signore che li avvisava che "ci sono filippini che stanno picchiando di là". Notava, quindi i genitori a terra (pag. 90) e gli aggressori (tre o quattro) scappare (pag. 93 s.). Con ... si poneva all'inseguimento di questi ultimi. Rammentava che uno di costoro aveva un bastone (pag. 97). Finalmente li raggiungevano e si accorgevano che uno di loro aveva un coltello. Decidevano, perciò, di tornare indietro, venendo, a loro volta, inseguiti dai medesimi aggressori (pag. 94). ... veniva poi ferito con un coltello (precisava che aveva visto il gesto di tagliare - pag. 108) da uno degli inseguitori mentre ... tentava di rientrare nell'abitazione. Successivamente chiamavano il Pronto Soccorso per le cure del caso (pag. 109).

Su contestazione del P.M. in aiuto alla memoria, il teste precisava che uno degli aggressori aveva i capelli corti ed un piercing sulle labbra (pag. 98). Invitato ad eseguire ricognizione fotografica sull'album n. 2, non riconosceva nessuno (pag. 104). Rammentava, tuttavia che in sede di indagini aveva riconosciuto il soggetto ritratto nella foto n. 4 (...) come l'aggressore armato di bastone. Queste, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste (pagg. 104 ss.):

P.M. - L'album n. 2. Lei, per cortesia, sfogli l'album, guardi lentamente se riconosce qualcuna di quelle persone.

TESTE - No, non mi ricordo nulla di...

P.M. - Nessuna delle persone?

TESTE - No.

P.M. - Allora, devo fare una contestazione, verbale del 20 ottobre 2007, gli è stato esibito l'album n. 2 con n. 17 foto, risposta: "La persona raffigurata nella foto n. 4 - poi gliela faccio rivedere - è una delle tre persone che hanno aggredito i miei genitori, quello armato di bastone che ho rincorso e che non sono riuscito a prendere", ha detto. Poi ha aggiunto: "Tra i miei aggressori sono certo di riconoscere le persone raffigurate nelle foto n. 2, 12 e 15". A questo punto chiedo che vengano nuovamente esibite le foto...

GIUDICE - Parliamo della stessa cosa?

P.M. - Prego?

GIUDICE – Parliamo dello stesso episodio dei genitori?

P.M. – Sì.

GIUDICE – Allora, si ricorda che le avevamo fatto vedere un album all'epoca, si ricorda?

TESTE – Sì, ah, di...

GIUDICE – Sì, quando c'era stata l'aggressione dei suoi genitori?

TESTE – Sì, però non mi ricordo più quale... quale foto ho indicato.

GIUDICE – Ma quando, quando aveva... si ricorda che le avevano fatto vedere delle foto?

TESTE – Sì, mi ricordo.

GIUDICE – E all'epoca aveva detto la verità?

TESTE – Sì, sì sì.

GIUDICE – Cioè, aveva riconosciuto alcuni degli aggressori all'epoca?

TESTE – A prima vista, quando... a prima vista li ho visti.

GIUDICE – Quando li ha visti, li aveva riconosciuti all'epoca, ha capito la domanda?

TESTE – Sì, sì, ho capito, sì.

P.M. – Magari non ha capito.

TESTE – Sì, ho capito.

GIUDICE – Ha capito. Cioè, abbiamo detto "Riconosci qualcuno tra queste foto?", lei ha detto "Sì, riconosco questo", se lo ricorda?

TESTE – Sì, mi ricordo, però se mi fa vedere adesso non mi ricordo più qual era...

GIUDICE – Ma perché è passato tanto tempo?

TESTE – Eh sì, è passato già...

GIUDICE – Non si ricorda più perché è passato. Adesso glielo ridiamo, cominciamo con quello che avrebbe inseguito, chi sarebbe?

P.M. – N. 4.

GIUDICE – Foto n.4.

P.M. – Guardi la foto n. 4. Allora, nella foto n. 4 hai detto ai Carabinieri all'epoca, mi senti?

TESTE – Sì sì, ti sento.

P.M. – Quello della foto n. 4, in base a quello che hai detto, è quello che tu hai rincorso dopo che aveva picchiato i tuoi genitori con un bastone.

TESTE – lo l'ho detto... non so se ho detto questo, però comunque non mi ricordo più...

P.M. – Adesso non te lo ricordi?

TESTE – Eh no, solo quel tempo li ho visto la faccia, ha capito?, per quello che poi... l'ho detto di qua.

P.M. – Era più fresco il ricordo all'epoca?

TESTE – Eh sì.

dichiarava quanto segue:

"Mi trovavo a casa dei miei zii quando ho udito gridare in strada. Sono sceso in strada ed ho visto mio zio per terra e un ragazzo italiano che si allontanava. Dopo alcuni istanti il ragazzo è ritornato indietro con un grosso coltello da cucina. Ho cercato di scappare ma prima che riuscissi a entrare nel portone, il ragazzo mi ha raggiunto e mi ha colpito al braccio destro e al fianco destro, scappando via. In seguito è intervenuta l'ambulanza che mi ha portato all'Ospedale Sant'Ambrogio di Milano. Poiché la ferita aveva toccato l'osso del braccio, sono stato trasportato in seguito all'Ospedale Ortopedico Galeazzi. Consegnò la documentazione medica".

Esaminato all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 5 ss. delle trascrizioni), confermava che la sera dei fatti era in casa e stava festeggiando il compleanno di con altri amici (non ricordava però in quanti erano – pag. 22). All'improvviso sentiva gridare delle parolacce da fuori, di cui, però, non capiva il senso perché non comprendeva l'italiano (pag. 24). Si affacciava alla finestra e vedeva (pag. 6) gli amici di che lanciavano bottiglie e sassi contro gli italiani che erano sotto (pag. 7), in quanto questi ultimi si stavano comportando da prepotenti (pag. 21).

A quel punto, scendeva in strada per fare da paciere, ma gli italiani, appreso che era filippino, lo aggredivano (cfr. pag. 7: " è sceso primo e poi ha visto tutti questi italiani e poi gli italiani hanno chiesto a "Chi siete?" "Filippini". E poi è stato dato un pugno").

Successivamente scendeva vedeva il marito a terra e veniva picchiata.

Infine, scendeva in strada anche il teste e notava gli zii a terra (pag. 9) e gli amici di (soprannome di) che stavano inseguendo l'aggressore dello zio (pag. 10).

Poco dopo gli italiani tornavano indietro. Uno degli amici di invitava a fuggire (pag. 15). rimaneva indietro ed un italiano con il coltello lo feriva al braccio destro, al fianco destro ed alla schiena (pag. 12). Il teste precisa di non avere visto il coltello (pag. 14) e che all'epoca era stato uno degli amici di riferirgli che l'aggressore aveva un coltello (pag. 14. Cfr. anche pag. 16: "Sì, soltanto che proprio non mi ricordo, ho sentito il coltello che mi ha preso"). Aggiungeva di non avere visto in faccia chi lo aveva colpito perché stava tentando di fuggire e di entrare in casa (pag. 16). In ogni caso, costui era più alto di lui (che è alto 1,61 m), di corporatura normale. Rammentava che quando era stato sentito dai Carabinieri era che traduceva cosa lui diceva (pag. 24).

Nel corso dell'interrogatorio reso in data 25.5.2012 (cfr. pagg. 102 ss. delle trascrizioni) l'imputato negava di essere stato presente ai fatti. Faceva presente che non era nella sua indole litigare, tantomeno quando è presente una donna, come avvenuto nel caso di specie. Riteneva, pertanto che i testi che lo avevano riconosciuto si erano sbagliati.

In ordine ai motivi delle accuse a lui rivolte, velatamente l'imputato mostrava di nutrire dei sospetti sui Carabinieri. Due volte, infatti, era stato arrestato dagli stessi Carabinieri. La seconda volta erano venuti a cercarlo a casa della madre. Nella circostanza la madre lo aveva avvisato ed egli si era messo a disposizione, invitando la madre a mandarli da lui. I carabinieri giungevano, dunque, a casa dell'imputato, che collaborava con loro nella perquisizione, esibendo loro delle spade e dei coltelli multiuso che conservava in casa.

Secondo il medesimo schema, che ha già caratterizzato le precedenti imputazioni, il Tribunale procede alla valutazione delle prove, ritenendo provata, ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di

in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica, ribadendo l'efficacia probante delle testimonianze rese dai testi dell'accusa: va, in particolare, rilevato come gli stessi siano apparsi molto prudenti ed equilibrati e mai abbiano mostrato particolare aversità nei confronti dell'imputato. Con lealtà, ad esempio, nel corso della ricognizione fotografica operata in dibattimento, hanno precisato di non ricordare più il volto dell'aggressore, nonostante lo avessero riconosciuto con certezza in sede di indagini. è apparso addirittura intimidito e piuttosto restio a rendere dichiarazioni che potessero nuocere all'imputato, ha riferito per la prima volta, elementi favorevoli alla difesa dell'imputato, quale la presunta reazione dei filippini amici di , che avrebbero lanciato bottiglie all'indirizzo degli aggressori italiani; ha dimostrato di non ricordare molti particolari, favorevoli all'accusa, di cui aveva riferito nel corso delle indagini.

Le deposizioni dei testimoni, peraltro, sono parse convergenti sulle parti essenziali della narrazione. In particolare, tutti i testi esaminati hanno confermato:

- che sono stati avvicinati dai tre giovani italiani e sono stati violentemente percossi, dopo che alla domanda di uno degli italiani se fossero filippini avevano risposto affermativamente;
- che gli aggressori avevano insultato le vittime con epiteti del tipo "filippini di merda";

- che uno degli aggressori era armato di coltello e bastone; appoggiava il coltello a terra e percuoteva in modo veemente con un bastone (tanto che il bastone si rompeva) i due coniugi. Un altro aggressore colpiva le vittime a calci mentre erano a terra. Un terzo rimaneva in attesa, come se fungesse da palo;

- che gli aggressori scappavano alla vista di _____, che si ponevano al loro inseguimento;

- che successivamente i medesimi aggressori tornavano indietro, rincorrendo i due giovani filippini armati di coltello, riuscendo ferire con la suddetta arma _____, mentre tentava di entrare in casa, al braccio destro ed al fianco destro.

_____ veniva riconosciuto da _____ e _____ come il giovane italiano che, avvicinatosi a _____, gli aveva chiesto se fosse filippino e, alla sua risposta affermativa, aveva cominciato a picchiare con il bastone. Sul punto si osserva che, nonostante in sede dibattimentale i due testi non abbiano saputo riconoscere, in fotografia, l'imputato, tuttavia hanno ricordato di averlo riconosciuto con certezza in sede di indagini, quando il loro ricordo era più vivo, precisando che, all'epoca, avevano visto da vicino il suo volto. Tale precisazione è stata resa dai due testi nell'ambito di una deposizione logica, coerente, dettagliata ed equilibrata. Inoltre, per quanto già ricordato in precedenza (cfr. par. 3), la ricognizione fotografica operata in sede di indagini è stata condotta dagli inquirenti in modo rigoroso. Alla stregua, dunque, dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. par. 3) si può ritenere che il riconoscimento fotografico operato dai testi in sede di indagini e dagli stessi richiamato in sede dibattimentale sia pienamente idoneo a provare che _____ è l'aggressore, munito di bastone e coltello, che ha percosso i due coniugi _____ e _____ e che, successivamente, si è posto, insieme agli altri aggressori, all'inseguimento di _____ e _____, ferendo quest'ultimo.

Le lesioni riscontrate, inoltre, appaiono perfettamente compatibili con le modalità dell'aggressione descritte dalle persone offese né si può dubitare della coscienza e volontà delle stesse.

Si ritiene, altresì, sussistente l'aggravante del fatto commesso con finalità di odio etnico e razziale.

Avendo ritenuto la sussistenza, rispetto al delitto di cui al capo 4, dell'aggravante di cui all'art. 3, comma 1, L. 1993, n. 205, il reato di cui al capo 3 (atti di violenza per motivi razziali ed etnici), ha ritenuto assorbito, per i motivi già esposti al paragrafo 3 (che qui si intendono integralmente richiamati), nel delitto di lesioni aggravate. L'assorbimento del delitto di cui al capo 3 in quello di cui al capo 4 ha determinato l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, contestata con riguardo alle lesioni personali: essendo unica la condotta delittuosa non appare logicamente possibile, infatti, ipotizzare la strumentalità delle lesioni personali rispetto al delitto assorbito.

Si passa alla trattazione dei **fatti del 24.5.2007 (capi 6, 7 e 8 della rubrica)**, dove a _____ viene contestato il concorso nei reati di atti di violenza per motivi razziali, lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi in relazione all'aggressione perpetrata ai danni di giovani filippini in data 24.5.2007, presso il parco ubicato in via dei Frassini.

Nel tardo pomeriggio (ore 18:00 circa) del 24.5.2007 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano e della Stazione di Milano – Porta Sempione intervenivano nel parco ubicato in Milano, via Dei Frassini, ove era stata segnalata un'aggressione ai danni di giovani filippini verificatasi circa un'ora prima (ore 17:00). Giunti sul posto, i militari constatavano che i sanitari del "118" stavano prestando le prime cure a _____ (cfr. deposizione teste lammarone, pag. 5 ss., 18 delle trascrizioni.).

Sul posto venivano assunti a s.i.t. altri due giovani filippini,

Una delle prime segnalazioni arrivate alla centrale operativa parlava di un Opel Zaffira grigia, di un paio di ciclomotori o di moto (cfr. teste lammarone, pag. 11).

In data 26.5.2007, _____, madre di _____, madre di _____, sporgevano querela presso la Stazione C.C. di Porta Sempione per l'aggressione di cui erano stati vittime i rispettivi figli in data 24.5.2007.

A seguito delle informazioni raccolte, gli operanti accertavano che _____ era, in effetti, intestatario dell'autovettura Opel Zafira targata _____ (cfr. visura A.C.I. prodotta dal P.M. all'udienza del 12.11.2010). Lo stesso, inoltre, risultava gestire la pizzeria "Punto Pizza" in via J. Da Tradate n. 13 e risiedere in zona, in via De Pretis (pag. 21 deposizione lammarone).

Nel corso del dibattimento venivano esaminati i giovani filippini che erano stati vittime dell'aggressione.

_____ esaminato all'udienza del 29.9.2011 (cfr. pagg. 71 ss. delle trascrizioni) riferiva che il pomeriggio dei fatti stava giocando con alcuni amici filippini al campo di basket, quando arrivava _____ (figlio di _____) che salutava uno dei suoi amici e se ne andava. Successivamente sopraggiungevano altri ragazzi italiani con un vecchio, che successivamente uno dei suoi compagni riferiva al teste essere il padre di _____, titolare di una pizzeria (pag. 72 ss.). I ragazzi italiani si rivolgevano a _____ e gli facevano presente che stavano cercando i filippini da cui erano stati picchiati (pag. 74: "Perché stanno cercando dei filippini che hanno detto che hanno picchiato loro. Poi noi abbiamo detto che non conosciamo ... Perché hanno detto che hanno fatto la rissa una notte scorsa").

Avendo riconosciuto _____ come uno dei filippini con cui si erano picchiati in precedenza (cfr. pag. 77: "Poi c'è anche _____, che è suo fratello, è uno di quelli che si sono picchiati con quelli italiani, quindi hanno conosciuto e hanno cominciato a picchiare"), gli italiani aggredivano _____ e gli altri filippini presenti (pag. 76). A domanda del Pubblico Ministero, il teste precisava che gli aggressori avevano cominciato a picchiarli perché erano filippini anche loro, utilizzando, a tal fine, caschi, tubi e mazze da baseball (pagg. 76 ss.). Nella circostanza venivano percosi, in particolare,

Durante l'aggressione gli italiani rivolgevano ai filippini espressioni ingiuriose del tipo "filippini di merda" (pag. 79). Il teste veniva colpito con un tubo sulla spalla destra (pagg. 80 s.).

Partecipavano all'aggressione tre ragazzi italiani, _____, al teste già noti in precedenza perché frequentavano la stessa scuola (pagg. 83 ss.). Su contestazione in aiuto alla memoria il teste ricordava che _____ aveva picchiato _____ aveva picchiato _____ (pag. 83).

Il teste aggiungeva che ad un certo punto arrivavano sul posto altre persone più anziane, che cercavano di intervenire per sedare la lite, ma venivano fermate dal padre di _____ (cfr. pag. 79: "... ci sono gli altri vecchi che volevano fermare, il padre di _____ ha detto di non fare niente, lo sa, perché ci stanno picchiando, ha detto così ...").

Il teste rammentava che, nel corso delle indagini, aveva riconosciuto in fotografia il ragazzo di nome _____ di cui aveva parlato in precedenza (pag. 86).

Invitato ad eseguire nuovo riconoscimento fotografico, riconosceva, con certezza _____ (pagg. 86 ss.).

Riconosceva, invece, con incertezza il soggetto effigiato nella foto n. 9 (_____ – pag. 89).

_____ esaminato all'udienza del 28.3.2012 (cfr. pagg. 3 ss. delle trascrizioni), confermava che il 24 maggio 2007 era al parco di Villapizzone e stava giocando a basket con _____ . Era _____ pomeriggio.

Ad un certo punto arrivavano una decina di ragazzi italiani con il motorino e chiedevano di giocare a basket ai ragazzi filippini presenti sul campo. Alla risposta affermativa di questi ultimi, uno degli italiani prendeva il casco e colpiva sul collo _____ . Quindi aggredivano lo stesso _____ (pagg. 7 ss.).



Il teste riferiva che nel gruppo dei ragazzi italiani vi era _____, a lui già noto in quanto frequentava la sua stessa scuola. Il teste aggiungeva di avere saputo, in giro, da filippini, che il padre di _____ era stato picchiato, in pizzeria, da filippini ubriachi (pag. 9). A scuola _____ aveva ammonito il teste che se vedeva filippini in giro li picchiava (pag. 9).

A domanda del P.M. sui motivi dell'aggressione, il teste così rispondeva (pag. 8): *"Perché siamo filippini, perché c'è questo qua in giro che suo padre l'hanno menato in pizzeria, che è mio amico, _____ che è mio amico, questo qua mi fa "se vedo filippini in giro li picchio", allora anche noi ha picchiato perché siamo filippini"*.

Il teste rammentava che, nel corso dell'aggressione, gli italiani avevano circondato i filippini e li avevano picchiati con un tubo. In particolare, _____ era stato percosso da due italiani: uno lo aveva colpito con un tubo prima sul collo e poi alla nuca. Poi il teste era caduto a terra ed era stato colpito con un pugno sullo zigomo e con un calcio al costato (pagg. 10 ss.).

L'aggressione era durata abbastanza (pag. 12).

Il teste si era poi recato con i suoi amici al Pronto Soccorso (pag. 13).

Tra gli aggressori vi era un certo _____ basso, pelato, più grande di Salas di qualche anno (pag. 14), che frequentava la stessa scuola del teste. Era presente anche il padre di _____, con il cane, che guardava e basta, senza dire nulla (pagg. 15 ss.).

Invitato ad eseguire riconoscimento fotografico sul fascicolo n. 3, il teste riconosceva nella foto n. 6 un soggetto assomigliante al 50% a _____.

Il P.M. contestava al teste che, in sede di indagine, aveva riconosciuto con certezza il soggetto in questione. Il teste replicava che non si ricordava molto neppure in occasione del riconoscimento operato in sede di indagini (pag. 20). Precisava che, in ogni caso, i Carabinieri si erano limitati ad esibirgli il fascicolo fotografico senza influire in alcun modo sulle sue risposte. Il teste aggiungeva che la persona somigliante al soggetto effigiato nella foto n. 6 picchiava altri, ma non ricordava se avesse qualcosa in mano (pagg. 17 ss.).

Il teste precisava di essere compagno di scuola di _____ e che il padre di costui aveva una pizzeria dalle parti di piazza Prealpi. Il teste escludeva di essere a conoscenza che ci fosse un filippino che lavorava nella pizzeria in questione. In giro avevo saputo che il padre di _____ era stato picchiato da filippini ubriachi (pagg. 22 ss.) e che anche il padre di _____ era stato picchiato.

_____ deponeva all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 25 ss. delle trascrizioni).

Il teste confermava che il giorno dei fatti era al parco di Villapizzone che stava giocando a basket con amici filippini, tra cui _____.

Ad un certo punto sopraggiungeva un gruppo di ragazzi italiani, circa dieci/quindici (pag. 66).

In particolare, su contestazione del P.M., il teste rammentava che uno di questi ragazzi, "alto 1,75 metri, capelli rasati e fisico atletico", di cui, tuttavia, non ricordava con precisione la fisionomia, chiedeva a Salas se erano tutti filippini. Alla risposta affermativa di quest'ultimo, i ragazzi italiani iniziavano a picchiare i filippini con una mazza di baseball e con il casco, al grido di *"filippini di merda, andate via"*.

Nell'occasione, in particolare, venivano colpiti _____.

Mentre cercava di scappare, il teste notava questi suoi amici a terra, che venivano colpiti con calci e pugni. Attorno a ciascuno dei due amici c'erano due o tre italiani (pagg. 39 ss.).

Lo stesso teste veniva successivamente raggiunto da due italiani che lo percuotevano con una mazza da baseball e con un casco alla nuca (pagg. 38-52). Per difendersi, il teste si rannicchiava a terra. Ricordava che tra i suoi aggressori vi erano tale " _____ " e tale " _____ " (pag. 51).

Il teste precisava che gli aggressori avevano con sé anche delle catene (pag. 44) ed erano tutti rasati (pag. 43). Ricordava che si trattava di ragazzi che frequentavano la zona di piazza Prealpi (pag. 44).

Su contestazione del Pubblico Ministero, il teste rammentava che, in sede di indagine, aveva fatto il nome di _____ (pagg. 45 ss.):

- _____ era un suo compagno di classe.
- non rammentava, invece, con precisione chi fosse _____ anche se ricordava che era in compagnia degli aggressori ed era uno che lo "aveva picchiato" con la mazza da baseball (pag. 46). In precedenza lo aveva visto nella zona di piazza Prealpi (pag. 47);
- anche _____ era uno degli aggressori e lo aveva picchiato insieme a _____ (pagg. 48 e 50).

Mentre aggredivano, i ragazzi italiani insultavano le vittime gridando espressioni del tipo *"Filippini di merda"* (pag. 52).

Su contestazione del P.M. il teste ricordava che in sede di indagini aveva riferito che il motivo dell'aggressione era da ricollegarsi alla precedente colluttazione, avvenuta nel parco di via Jacopino da Tradate a metà maggio, nel corso della quale sua fratello era stato picchiato ed alla quale, sia pure solo nelle fasi iniziali (perché subito era fuggito), egli aveva assistito (pag. 54).

Esibitogli l'album fotografico, il teste riconosceva con certezza _____ come uno dei suoi aggressori (pag. 63). Riconosceva, altresì, _____ come un suo compagno di classe, ma precisava che non era tra i suoi aggressori (pag. 63).

Il teste precisava che i ragazzi italiani erano tutti a piedi.

Su domande della difesa, il teste chiariva che, quando era stato sentito dai Carabinieri, era minorenne. Era stato assistito, nell'occasione, dalla madre che traduceva le risposte più complesse in italiano. Il teste riconosce la sua firma apposta al verbale di s.i.t. I carabinieri non gli avevano riletto cosa avevano scritto (pag. 68).

Precisava che gli aggressori italiani erano circa dieci/quindici. Il teste non ricordava che cosa con precisione avessero fatto i ragazzi italiani diversi da quelli che lo avevano aggredito (pag. 66).

A domanda delle difese, il teste riferiva di avere avuto buoni rapporti con _____.

Alcune volte costui non era di buon umore, tuttavia non aveva mai manifestato espressioni razziste nei suoi confronti. Qualche volta il padre di _____ veniva a prendere il figlio a scuola. Il teste aggiungeva di non avere mai visto il padre di _____ in pizzeria.

Su domanda della difesa precisava che gli aggressori li avevano picchiati perché erano filippini (cfr. pag. 25: *"Sentivo soltanto... basta, perché siete filippini"*).

Esaminato all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 100 ss. delle trascrizioni), _____ confermava che il 24 maggio 2007 era al parco di Villapizzone dove stava giocando a basket con alcuni amici filippini (_____ ed altri). Ricordava che al parco c'erano solo loro (pag. 109). Ad un certo punto si avvicinava, a piedi, un gruppo di italiani con dei caschi in mano (pag. 111) che chiedevano di giocare con loro. D'improvviso, uno di questi ragazzi si avvicinava a _____ e gli sferrava un pugno in faccia. Subito gli altri italiani estraevano bastoni ed altre mazze e si avventavano verso gli altri filippini (pag. 111).

Il teste rammentava che, all'inizio, i ragazzi italiani erano sei, poi sopraggiungevano, in motorino, altri aggressori (circa quindici), di cui alcuni più grandi di età (pag. 104).

Il teste riferiva che era seduto con Jordan e di avere visto, nella circostanza, che uno dei ragazzi italiani aveva sferrato un pugno a _____.

Successivamente anche lui era stato aggredito e colpito con un tubo ad un piede. _____, invece, era stato percosso con il casco. _____ era stato aggredito da quattro persone. _____ veniva colpito con calci (pag. 103).

Gli aggressori gridavano frasi del tipo *"Filippini di merda tornatevene nel vostro paese"* (pag. 103) ed avevano con sé tubi, mazze, caschi (pagg. 104 s.).

Il teste riferiva di avere riconosciuto uno degli aggressori, in quanto era un abitante della zona che già aveva visto in precedenza: non si ricordava, tuttavia, che cosa avesse fatto con precisione al momento dell'aggressione (pag. 108).

Dopo l'aggressione il teste si era recato al Pronto Soccorso in quanto aveva il piede gonfio. Qui veniva refertato e gli venivano prescritti quindici giorni di riposo (pag. 106).

Invitato ad eseguire riconoscimento fotografico, riconosceva con certezza il soggetto effigiato nella foto n. 6 (_____) come una persona presente sui luoghi (pag. 108).

Il teste non ricordava che prima dei fatti qualcuno avesse rimproverato i ragazzi filippini perché facevano rumore (pag. 114).

_____ nel corso della deposizione del 16.2.2011 (cfr. pagg. 71 ss. delle trascrizioni), ricordava che il giorno dei fatti era al campo di basket, verso le tre del pomeriggio, con i suoi due figli piccoli. Arrivano quattro filippini che si univano a giocare con lui.

Ad un certo punto arrivavano in motorino e con una Opel Zafira circa diciotto ragazzi italiani, armati di bastone di tubo e di caschi (pagg. 73 e 75). Invitavano il teste a mettersi da parte (pag. 85) e prendevano di mira tutti gli altri filippini che stavano giocando con lui (cfr. pag. 87: "Perché già avvisato io, perché mi sento col cuore che quando sta giocando questi ragazzi filippini con me arrivati questi ragazzi italiani, abbastanza lontano di già, io dico "andate via", andate via" perché lo guardano veramente da paura. Poi questi ragazzi filippini non sono andati, non d'accordo di me di andare").

L'aggressione durava circa 15 minuti (pag. 75). Gli aggressori mettevano a terra due filippini quando qualcuno gridava che stavano arrivando i Carabinieri. A quel punto gli aggressori scappavano con la macchina e con i motorini.

Il teste precisava che colui che guidava la macchina aveva circa cinquant'anni, era il pizzaiolo della pizzeria di via Da Tradate che lui conosceva di vista. Costui aveva portato, con la macchina, i giovani aggressori italiani (pag. 77: "... lui mi sembrava un capo, è un capo di quei ragazzi lì perché ha portato questi ragazzi..."), rimaneva a guardarli fuori dalla macchina e successivamente, al momento della fuga, li ospitava nuovamente nella sua macchina e li riportava via (cfr. anche pag. 80).

Invitato ad eseguire ricognizione fotografica sull'album n. 1, il teste riconosceva con certezza (pagg. 78 ss.):

- il soggetto effigiato nella foto n. 6 () come colui che percuoteva con il casco o con la catena;

- il soggetto effigiato nella foto n. 9 () come il pizzaiolo di cui aveva parlato in precedenza.

Su contestazione in aiuto alla memoria, ricordava (pagg. 81 ss.) che, all'epoca delle indagini, quando la sua memoria era più fresca, aveva riconosciuto anche la foto n. 20 dell'album n. 4 (). Costui veniva indicato dal teste come uno dei primi aggressori, armato di catena o spranga di ferro, che aveva colpito (pagg. 81 e 83).

, esaminato all'udienza del 13.7.2011 (cfr. pagg. 166 ss. delle trascrizioni), confermava che, il giorno dei fatti, era uno dei sette filippini che stavano giovane basket al parco di Villapizzone. Ad un certo punto (era pomeriggio, c'era ancora il sole) arrivavano due italiani che picchiavano per prima , che conosceva questi ragazzi (pag. 169). Quindi sopraggiungevano altri italiani (una quindicina circa), armati di bastoni, caschi e catene (pag. 170).

Il teste veniva colpito con un calcio e si dava alla fuga (pag. 176).

Il teste precisava che conosceva di vista qualcuno degli italiani, pur non sapendo che nome avessero (pag. 171).

Descriveva uno degli aggressori come un ragazzo di circa ventidue anni, stempato, basso, con corporatura normale (pag. 177 ss.).

Invitato ad eseguire ricognizione fotografica sull'album n. 1, riconosceva con certezza il soggetto effigiato nella foto n. 2 ()

) come colui che aveva picchiato

. Precisava di averlo visto in faccia, a pochi metri di distanza (pag. 180).

Il teste rammentava che, in sede di indagini, aveva riconosciuto anche la foto n. 6 () (pag. 182) come uno degli aggressori.

Il teste riferiva che motivo dell'aggressione era stata una rissa tra italiani e filippini accaduta la sera prima vicino al parco (cfr. pag. 171: "... hanno chiesto dov'è quella sera che hanno successo quella rissa". Cfr. anche pag. 171: "... Sì, perché è stato quella sera prima, quella rissa prima"). Per quanto appreso da tale rissa era stata originata dalla pretesa degli italiani di vietare ai filippini la presenza nel parco (cfr. pag. 175: "La loro ragione, i ragazzi italiani, che loro non vogliono proprio vedere le filippine in quella zona lì, per quello che è stata la rissa... Mi ha raccontato").

Nel corso del dibattimento venivano acquisite, sull'accordo delle parti, le s.i.t. rese, in sede di indagine, da in data 16.10.2007. Il teste, in particolare, riferiva quanto segue:

"Ricordo che nel pomeriggio di quel giorno mi trovavo con alcuni amici, tutti miei connazionali a giocare a basket nel campo di via Dei Frassini all'interno del parco, vero le ore 17:00 sono arrivati a piedi con fare minaccioso un gruppo di italiani di circa 15 persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni, ricordo che uno di questi era armato con un bastone con capelli rasati, ma non ricordo altri particolari e hanno cominciato ad aggredire me ed i miei amici con calci e pugni e bastonate, io e il mio amico Salvador siamo scappati a piedi terrorizzati in direzione di Piazza Pompeo Castelli... Non so dare una spiegazione a tale episodio". Il riconoscimento fotografico eseguito dal teste dava esito negativo

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso in data 11.3.2008 l'imputato ammetteva che, il giorno dei fatti, era al parco con il cane. Ad un certo punto udiva delle urla, "con parapiglia di gente che scappava a destra e a sinistra" e notava la presenza del figlio Preoccupatosi ("mi si è ristretto il cuore"), lasciava il cane ad un amico di nome e con la macchina prelevava il figlio ed altri ragazzi italiani amici del figlio. Dava quindi un ceffone al figlio e lo mandava a casa e lasciava gli altri ragazzi in P.zza Preatpi. Negava di avere avuto scontri con i filippini. Negava di essere razzista ed affermava che di "in zona tutti son stufi nel vero senso della parola" per la sporcizia che viene lasciata nel parco.

All'esito della dettagliata disamina che precede, il Tribunale ritiene pienamente provata la responsabilità di in ordine al reato di lesioni personali aggravate a lui contestato al capo 7 della rubrica, sulla base delle seguenti motivazioni sinteticamente riportate: le deposizioni dei filippini vittime dell'aggressione sono parse, ancora una volta, obiettive, misurate, coerenti tra di loro e non certo animate da particolare avversità o intenti persecutori nei confronti dell'imputato. Si osserva, anzi, che alcuni testi sono stati addirittura restii a venire a deporre in dibattimento, tanto che se ne è dovuto disporre l'accompagnamento coattivo (testi). Inoltre, nel corso dei riconoscimenti fotografici molti testi, lealmente, hanno ammesso di non riconoscere più, a causa del tempo trascorso, soggetti che, in precedenza, avevano riconosciuto con certezza nel corso delle indagini. Le deposizioni dei testi dell'accusa appaiono, in ogni caso, convergenti negli elementi essenziali della narrazione. La presenza sui posti di veniva confermata, oltre che dal riconoscimento con certezza operato in sede dibattimentale da e dalla deposizione di (il quale, pur non riconoscendo in fotografia l'imputato, riferiva di avere visto sul luogo una persona anziana, che i compagni gli avevano specificato essere il padre di), dallo stesso imputato, il quale ammetteva di essere intervenuto nel corso della rissa per prestare soccorso ai giovani italiani aggrediti. I testi dell'accusa, chiarivano, inoltre, il ruolo direttivo e l'apprezzabile contributo fornito da all'aggressione perpetrata nei confronti dei giovani filippini.

Il Tribunale ritiene in quest'ottica provato il contributo morale e materiale fornito all'aggressione da il quale avrebbe materialmente diretto ed ispirato la condotta degli autori materiali dell'azione delittuosa. Ne consegue l'affermazione della corresponsabilità della condotta di lesioni personali contestata al capo 7 della rubrica, aggravata dall'aver commesso il fatto mediante l'uso di armi, quella di cui all'art. 112 n. 1 c.p., e quella di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione, di odio etnico e razziale, che l'assorbimento del reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, L. 1975, n. 654, contestato al capo 6 della rubrica, nel reato di lesioni aggravate di cui al capo 7. Logica conseguenza dell'assorbimento e dell'unificazione delle due condotte delittuose in questione è l'inconfigurabilità dell'aggravante del nesso teleologico contestata con riguardo al reato di lesioni personali.

Per quanto riguarda i fatti del 6.4.2008 (capi 9, 10 e 11 della rubrica), il Tribunale perviene a differenti conclusioni, nel senso di ravvisare la sussistenza materiale dei fatti denunciata, ma di non potere ritenere

altrettanto provato la penale responsabilità dello _____, per il quale accoglie la richiesta di proscioglimento per non aver commesso il fatto.

Per i fatti del 7.6.2008 (capi 12 e 13 della rubrica), il Tribunale recepisce nuovamente la tesi accusatoria,

così ricostruendo la vicenda: gli operanti acquisivano la notizia di reato dal genitore di uno dei compagni di scuola di Quindici si recavano presso l'Ospedale San Carlo Borromeo, dove la vittima era stata ricoverato il giorno 10.6.2008 ed acquisivano le prime dichiarazioni di

In data 14.6.2008, poi, la madre di _____ sporgeva querela presso il Commissariato di P.S. di Milano – Bonola.

Nel corso del dibattimento, all'udienza del 29.9.2011, sull'accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di s.i.t. rese in data 10.6.2008 da _____ . Inoltre, all'udienza del 23.11.2011 veniva acquisito il verbale di

s.i.t. rese dal

In base ai verbali di s.i.t. acquisiti i fatti possono essere ricostruiti come segue

In data 7.6.2008 il minore _____

insieme con i suoi compagni della classe 1^a "D" del Liceo Scientifico dell'Istituto Bottoni di Milano, in occasione della fine dell'anno scolastico, organizzava una serata presso la pizzeria "Mela Bianca" nella locale via Cucchiari. Usciti dalla pizzeria, i giovani proseguivano la serata nel vicino pub "Accipicchia", sito in via General Govone (nel corso della sua deposizione dibattimentale _____ precisò che all'interno del locale notava un gruppo di giovani che lo guardava insistentemente). Dopo circa dieci minuti gli studenti uscivano dal pub e si incamminavano in via Mac Mahon per tornare verso la scuola, passando per piazza Perego. Qui venivano però raggiunti da un gruppo di otto giovani, composto da due ragazze e sei ragazzi, gli stessi notati da _____ all'interno del pub. Uno di questi si avvicinava ai liceali con il pretesto di offrire uno "spinello" ad una delle ragazze.

Gli studenti, intimoriti, cercavano di allontanarsi e mentre si dileguavano, i molestatori apostrofavano _____ con frasi del tipo "Brutto marocchino, vattene al tuo paese, negro".

Gli studenti venivano raggiunti dalle due ragazze dell'altro gruppo, le quali pretendevano che una delle compagne (

"conoscesse" un loro amico (cfr. s.i.t. _____). Nello stesso contesto le ragazze in questione accusavano i ragazzi della scolaresca di averle insultate. Nel frattempo arrivavano anche i ragazzi del gruppo degli inseguitori. In particolare, tre di loro circondavano lo insultavano ed uno di loro gli sferrava un pugno in pieno viso. Poi gli altri due si avventavano sul giovane malcapitato colpendolo con calci ed ingiuriandolo con frasi del tipo "Brutto bastardo marocchino".

Nel frangente uno degli assalitori che assisteva al pestaggio intimava a _____ di andarsene e lo inseguiva, ma costui riusciva a scappare. Poi _____ si accorgeva che da un portone nelle vicinanze era uscito un gruppo di ragazzi trentenni ai quali chiedeva aiuto. Con costoro si avvicinava a _____, ma gli aggressori fuggivano in motorino (cfr. s.i.t. _____).

I compagni di scuola prestavano poi soccorso a _____ e tornavano al tram davanti alla scuola.

Invitata ad eseguire ricognizione fotografica, _____ riconosceva, con certezza, l'effigie di _____ come colui che "si è occupato di allontanare il mio compagno _____, il quale cercava di intervenire in difesa dello stesso _____".

Dalla documentazione medica prodotta dalla difesa di _____ risulta che allo stesso, ricoverato presso l'Ospedale San Carlo Borromeo in data 8 giugno 2008 e dimesso il successivo 10 giugno 2008, venivano diagnosticate "contusioni facciali multiple – Trauma cranico" con prognosi di giorni 10 s.c. Nel referto del 10.6.2008, in particolare, si legge che, a livello facciale, venivano riscontrati "edema di tutto l'emivolto sinistro e del labbro superiore; ecchimosi palpebrali dell'occhio sinistro; piccola rottura di frammento dell'incisivo mediale inferiore sinistro". Inoltre, nel referto si dà atto che il paziente lamenta "dolore in corrispondenza della mandibola sinistra soprattutto a livello dell'angolo mandibolare". L'esame radiologico escludeva fratture e problemi nella masticazione. Veniva, poi, effettuata anche visita psicologica sul paziente "dalla quale non sono emerse problematiche particolari, ma solo rabbia nei confronti dei compagni che non lo hanno aiutato e desiderio di "giustizia".

La successiva visita di controllo post-dimissione presso l'ambulatorio di pediatria del medesimo nosocomio in data 18.6.2009 evidenziava un progressivo miglioramento di _____

In data 19.6.2008 la Dott.ssa Elena Gardinale, medico chirurgo specialista in malattie dell'apparato respiratorio, prescriveva al paziente ulteriori sette giorni di prognosi.

Esaminato all'udienza del 29.9.2011 (cfr. pagg. 3 ss. delle trascrizioni) _____

raccontava (pagg. 4 ss.) che il 7 giugno 2008 era ad una cena di classe, alla pizzeria "Mela bianca", vicino alla scuola, in via Mac Mahon – via Cucchiari. Poi con i compagni si recava al vicino pub "Accipicchia". Una volta entrato, notava dei ragazzi, che stavano guardando una partita di calcio alla televisione, che lo guardavano male. Chiedeva, allora, al compagno _____ di allontanarsi, poiché aveva paura. Si recavano, quindi, in una piazzetta il vicino a fumare una sigaretta. I ragazzi che prima erano nel pub e che lo avevano guardato male si avvicinavano e gli gridavano "negro di merda, torna al tuo paese". La scolaresca decideva, allora, di fare ritorno verso la scuola "Bottoni". Mentre accompagnavano le ragazze, un ragazzo ricciolino e due ragazze li fermavano, lamentandosi che le ragazze della scolaresca avrebbero insultato le loro ragazze. A quel punto arrivavano altri ragazzi in motorino che circondavano _____ ed i suoi compagni. Uno di loro intimava a _____ di non guardarlo. _____ abbassava, quindi, un attimo lo sguardo, poi lo rialzava, e riceveva da costui un pugno faccia. _____ cadeva a terra e gli aggressori lo percuotevano con calci e pugni, lo rialzavano e lo sbattevano contro il muro. Questo il racconto dell'aggressione dalle vive parole del teste (pag. 5 s.):

"Eh tipo "Negro di merda, torna al tuo paese", robe così. A quel punto allora, visto che era l'orario di tornare a casa, dovevamo accompagnare le nostre amiche, le nostre compagne di classe verso il _____; la scuola. Durante il tragitto, mentre andavamo, gli insulti continuavano, cioè le urla si sentivano, si continuavano a sentire. A un certo punto un ragazzo ricciolino, insieme a due ragazze bionde, ci hanno fermato, con la scusa che una nostra compagna di classe ha insultato queste loro amiche. Noi chiaramente abbiamo detto che non era successo niente, cioè non c'era nessun problema. Proprio in quell'attimo sono venuti tutti gli altri ragazzi in motorino e mi hanno accerchiato, ci hanno accerchiato inizialmente. Poi hanno accerchiato me e, con la scusa che io li guardavo male, cioè lui mi fa "Se mi guardi ancora in faccia ti tiro un pugno". Io l'ho guardato senza paura, senza aria di sfida chiaramente, per guardarlo, mi ha tirato un pugno, e da quel momento io non mi ricordo bene quello che è accaduto però mi hanno detto che mi ha tirato calci sulla pancia, mi hanno alzato e mi hanno sbattuto contro il muro".

Il teste rammentava che gli aggressori erano in otto, ma di avere visto in faccia solo quello che gli aveva tirato il pugno (pag. 7).

Il teste aggiungeva che, tornato a casa, la madre aveva visto che grondava sangue dalla bocca (all'epoca il teste portava l'apparecchio "e tutte le labbra mi si erano aperte"). Sua madre lo portava, allora, all'Ospedale S. Carlo dove veniva ricoverato per tre/quattro giorni (pag. 8).

Il teste precisava che aveva visto bene in faccia l'aggressore che gli aveva sferrato un pugno, in quanto era proprio davanti a lui (pag. 9). Rammentava che gli aggressori erano tutti rasati. Colui che gli aveva sferrato il pugno aveva un volto abbastanza lungo, era più alto del teste e sembrava avesse circa diciotto/vent'anni (pagg. 10 s.).

Al teste veniva esibito il fascicolo fotografico del 8.4.2008 ed egli riconosceva con certezza uno degli aggressori nella foto n. 7 (si trattava dell'effigie di _____ – pagg. 12 ss.). Rammentava di avere riconosciuto lo stesso soggetto anche nel corso delle indagini (pag. 14).

Su contestazione del P.M. rammentava che, in sede di individuazione innanzi ai C.C., durante le indagini preliminari, aveva riconosciuto con certezza (all'epoca ricordava meglio) anche il soggetto ritratto nella foto n. 6 () come uno che era all'interno del pub "Accipicchia" quando erano entrati a bere, anche se non ricordava se facesse parte del gruppo degli aggressori (pagg. 16 ss.).

Escludeva che i carabinieri, nel corso dell'individuazione fotografica, gli avessero suggerito la risposta o avessero in qualche modo influenzato le sue risposte, essendosi gli stessi limitati ad esibire l'album fotografico (pag. 17).

Il teste precisava che, nella scolaresca, era l'unico straniero e di colore (pag. 18).

Ricordava che, dopo i fatti, per lungo tempo, per la paura, non era riuscito più a uscire. Aggiungeva che anche oggi evita la zona dove si sono verificati i fatti perché gli è rimasta l'ansia ed il terrore (cfr. pag. 19) e la vicenda era stata "dura da superare".

Il teste riferiva che, tra i suoi compagni che avevano assistito ai fatti, c'erano (pag. 20).

Non ricordava se il ragazzo ricciolino che si era avvicinato a le avesse offerto uno spinello. Su contestazione del difensore di rammentava, però, che il ragazzo riccio aveva accusato di avere insultato una delle ragazze del suo gruppo (cosa assolutamente non vera). Questa ragazza, a sua volta, aveva riferito a che uno dei ragazzi del suo gruppo voleva conoscerla (pagg. 22 ss.).

Il teste riteneva che l'aggressione nei suoi confronti fosse stata premeditata; rammentava, infatti, che i ragazzi che poi lo avrebbero aggredito, non appena lui era entrato nel pub lo avevano guardato male (pag. 22).

Ricordava che gli aggressori lo avevano apostrofato con frasi del tipo "Negro di merda torna al tuo paese" (pag. 28).

Su contestazione del difensore di , il teste ricordava che, quando era stato sentito nel corso delle indagini preliminari, aveva parlato di frasi offensive ("marocchino di merda, pisciaturo") profferite dagli aggressori nei suoi confronti (pag. 28).

, esaminato all'udienza del 29.9.2011 (cfr. pagg. 30 ss. delle trascrizioni), riferiva (pagg. 31 ss.) che il 7 giugno era alla pizzeria "Mela bianca" di via Ripamonti con la classe per la cena di fine anno. Dopo cena, i compagni di classe si recavano al vicino pub "Accipicchia". Entravano, quindi, nel pub dei ragazzi che cominciavano a disturbare le ragazze. La scolaresca decideva allora di allontanarsi e di recarsi nella vicina piazza Pergola. I ragazzi del pub inseguivano e si mettevano di fronte a quelli della scolaresca. In particolare, il teste rammentava che si era avvicinato a un ragazzo ricciolino che aveva offerto una "canna" a (pag. 32). I compagni di classe decidevano, allora, di incamminarsi verso il ristorante. I molestatori gridavano a "sporco negro, tomatane a casa, marocchino di merda". Ventura ricordava che una ragazza bionda del gruppo degli aggressori lo aveva fermato accusando di avere insultato lei ed altre sue amiche (pag. 33).

Su contestazione il teste rammentava che prima il ragazzo ricciolino e poi le ragazze dell'altro gruppo avevano preteso, in modo insistente, quasi come un'imposizione, che conoscesse un ragazzo del loro gruppo. , tuttavia, aveva risposto negativamente alle loro insistenze (pag. 34).

Ad un certo punto uno degli aggressori prendeva di forza per allontanarlo. In quel momento un altro ragazzo tirava un pugno in faccia a , poi, mentre questo era a terra, lo colpiva con un calcio. cercava di inseguire gli assalitori, ma questi fuggivano in motorino. Poi i compagni di classe soccorrevano (pagg. 35 ss.).

Il teste aggiungeva che gli aggressori avevano accerchiato ed avevano picchiato solo costui per motivi razziali (pag. 36: "hanno picchiato , ma per carattere razziale, perché già prima loro lì, siccome lo insultavano per il colore della pelle, siccome era di colore"). Quello che aveva sferrato il pugno era pelato, alto 1,80 metri, di corporatura robusta. Il teste precisava di averlo visto ad una distanza di circa cinque metri. Un altro ragazzo pelato gli aveva tirato un pugno. Il teste ricordava anche il ragazzo ricciolino (pag. 37). Aggiungeva che quattro anni prima, in sede di indagini, aveva indicato bene gli aggressori, perché aveva il ricordo più fresco (pag. 38).

precisava di avere visto abbastanza da vicino l'aggressore che aveva sferrato il pugno contro (pag. 37), ad una distanza di circa cinque/sei metri.

Gli aggressori di erano 6/7 (pag. 37).

Invitato ad eseguire ricognizione fotografica sull'album n. 5 il teste riconosceva con certezza nel soggetto effigiato nella foto n. 4 () il ragazzo che aveva colpito con il pugno ; nel soggetto effigiato nella foto n. 7 () colui che aveva sferrato il calcio a mentre era a terra (pagg. 39 ss.).

Su contestazione emergeva che, in sede di indagini, il teste aveva riferito che il soggetto effigiato nella foto n. 4 era quello che aveva tirato il calcio, mentre quello ritratto nella foto n. 7 era tra gli aggressori, ma il teste non aveva saputo specificarne il ruolo. A fronte della contestazione, il teste replicava che, comunque, il soggetto ritratto nella foto n. 4 aveva sicuramente picchiato , mentre il n. 7 era sicuramente nel gruppo degli aggressori (pag. 42: "Loro l'hanno picchiato, loro, di sicuro il quattro l'ha picchiato, questo è sicuro, questo sì; il 7 può darsi che avevo più ragione quattro anni fa e non adesso... era attorno a , però magari non l'ha... era attorno, l'ha insultato, però magari non l'ha picchiato... Lo ricordo vicino, sì sì sì, di fianco a questo... Di fianco al numero quattro").

Escludeva che i carabinieri lo avessero in qualche modo influenzato nel corso del riconoscimento (pag. 41).

Il teste precisava che l'aggressione era stata rapida e concitata (pag. 40).

ricordava che a seguito del pugno era caduto a terra, si era coperto l'occhio con una mano ed uno degli aggressori gli aveva sferrato un calcio alla mascella (pag. 43). Gli altri che avevano accerchiato incitavano gli aggressori ed offendevano la vittima (pag. 44).

Il teste è alto 1,78 m. L'aggressore n. 4 era più alto e robusto. Nel momento dell'aggressione non aveva piercing al labbro.

Precisava, infine che il ragazzo ricciolino che aveva offerto la canna a) era lo stesso che lo aveva trattenuto mentre aggredivano

, esaminato all'udienza del 29.9.2011 (cfr. pagg. 48 ss. delle trascrizioni), confermava che, in data 7 giugno 2008 con i compagni di classe si era recato in pizzeria per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Successivamente si erano diretti al locale Accipicchia di Milano. Rammentava che la televisione del locale trasmetteva una partita di calcio. All'ingresso del locale c'erano due ragazzi con il motorino che un po' guardavano e un po' si facevano gli affari loro. I ragazzi della scolaresca si recavano, quindi, in piazza Pergola. A quel punto uno dei due ragazzi che aveva notato all'ingresso del pub si era avvicinato a . I ragazzi della scolaresca, allora, decidevano di allontanarsi. I ragazzi che si erano avvicinati iniziavano a gridare rivoiti a trasi del tipo "Negro, marocchino di merda". I compagni di classe facevano finta di nulla ed acceleravano un po' il passo, in quanto erano spaventati. Mentre si allontanavano venivano avvicinati da due ragazze che li fermavano col pretesto che una delle ragazze della scolaresca aveva insultato le ragazze del loro gruppo (cosa assolutamente non vera, perché i ragazzi della scolaresca si erano ben guardati dal rivolgersi ai molestatori). Arrivano, quindi, anche i maschi del gruppo degli inseguitori che si fermavano a parlare con .

A quel punto si abbassava per allacciarsi una scarpa, si rialzava e vedeva che tutti scappavano, dicendogli che avevano picchiato . cercava, allora, di rincorrere uno dei ragazzi che scappava in motorino, senza però riuscire a raggiungerlo (pag. 52). Quindi si recava in un locale vicino, dove due signori cinesi gli davano una confezione di surgelati per medicare, con il freddo, . Intervenevano anche ragazzi di circa trent'anni per medicare il ragazzo di colore ed accompagnavano i ragazzi della scolaresca alla fermata dell'autobus n. 12. Quindi i compagni di classe chiamavano il padre di , invitandolo a raggiungerli. Costui arrivava subito e portava una borsa del ghiaccio per medicare sulla bocca (pag. 53). Quindi, su sua richiesta, portavano a casa.

Su contestazione il teste rammentava che uno degli aggressori indossava una felpa ed aveva detto a di abbassare lo sguardo. Precisava di non avere visto il pestaggio, in quanto si era chinato ad allacciarsi la scarpa (pag. 55).

Invitato ad eseguire riconoscimento fotografico sull'album formato in data 8 aprile 2008, il teste non riconosceva nessuno (pag. 57). Il teste, però, rammentava che in sede di indagine aveva indicato i soggetti effigiati nelle foto nn. 4 e 7. Il n. 4 () era stato

indicato come quello che si era fermato a parlare con (il teste non ricordava, però, cosa si fossero detti); il n. 7 () era stato indicato come uno degli appartenenti al gruppo degli assaltatori, alla guida di un ciclomotore (pagg. 58 ss.). Quercia sottolineava che i carabinieri non lo avevano in alcun modo influenzato nel corso del riconoscimento (pag. 56).

, esaminata all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 71 ss. delle trascrizioni) raccontava che, in data 7 giugno 2008, per festeggiare la fine dell'anno scolastico si era recata con i compagni a mangiare una pizza alla pizzeria "Mela Bianca", zona Mac Mahon. Dopo cena erano andati al locale "Accipicchia" e quindi in un giardinetto lì vicino. Verso le dieci di sera, quando già erano al giardinetto, si erano avvicinati una decina di ragazzi e due di loro avevano offerto al gruppo di studenti delle "canne".

La scolaresca decideva allora di allontanarsi. In quel frangente la teste udiva qualcuno dei molestatori dire a "Bravo, vai via negro di merda" (pag. 73).

Rammentava che uno dei ragazzi del gruppo antagonista si era avvicinato ad una ragazza della scolaresca confidandole che un altro ragazzo del suo gruppo voleva conoscerla (pag. 85).

Due ragazze inseguivano i compagni di classe accusandoli di averle insultate. Nel mentre seguiva la scena a distanza e notava che uno dei ragazzi che inseguivano sferrava un forte pugno alla guancia sinistra di che cadeva a terra. Gli aggressori lo prendevano a calci e poi fuggivano. Quindi i compagni di classe intervenivano per soccorrere (pagg. 73 ss.: " è stato colpito sul viso, è caduto a terra, a questo punto lui e un altro ragazzo hanno cominciato a dargli una serie di calci e le stesse ragazze hanno detto: "Smettetela perché gli sta uscendo del sangue dalla testa". Questi ragazzi poi sono fuggiti su dei motorini, noi abbiamo soccorso il nostro compagno e ci ha aiutato un gruppo di cinesi da un palazzo lì vicino che l'hanno aiutato a tirarsi su, poi piano piano siamo allontanati dalla zona e abbiamo chiamato ovviamente i genitori").

La teste precisava che i ragazzi che avevano aggredito Intorno c'erano cinque o sei complici. Precisava di non conoscere alcuno degli aggressori (pag. 74).

La teste descriveva il ragazzo che aveva sferrato il pugno a come segue: basso, con jeans a cavallo basso, canotta bianca, orecchino all'orecchio destro, bianco di carnagione; di normale corporatura; il viso era magro e allungato; i capelli erano molto corti e castani; sembrava avesse sedici/diciassette anni (pag. 75).

era uno dei compagni di classe presenti ai fatti. Aiutava a rialzarsi. La teste rammentava che anche veniva inseguito per un pezzo da un ragazzo diverso da quelli che avevano colpito , riuscendo però a scappare (pag. 77).

Invitata ad eseguire riconoscimento fotografico sui fascicoli formati in data 20.10.2007 ed in data 8.4.2008, la teste riconosceva con elevata probabilità le foto nn. 4 () e 7 () del fascicolo n. 2 (pagg. 80 ss.).

In ordine al soggetto effigiato alla foto n. 4 (), la teste precisava che costui era quello che aveva aggredito : era magro, ma con i muscoli. Non rammentava, tuttavia, se fosse stato costui ad offrire la canna alla compagna di classe (pag. 84).

Il soggetto effigiato nella foto n. 7 () veniva indicato come colui che, insieme a , aveva preso a calci Nipuna mentre era a terra.

La teste ricordava che, in sede di indagini, quando aveva il ricordo più vivo aveva riconosciuto i due soggetti in questione con maggiore certezza (pag. 81).

Su contestazione della difesa di , che rilevava che in sede di indagini la teste non aveva indicato la foto n. 4, la teste replicava che il ricordo era più preciso quando aveva effettuato il riconoscimento nel corso delle indagini (pagg. 82 s.).

In particolare in sede di indagine la teste aveva dichiarato quanto segue (verbale di s.i.t. del 10.6.2008 acquisito all'udienza del 23.11.2011):

"Riconosco con buona certezza il soggetto ritratto nel fotogramma nr. 7 () come uno dei ragazzi che ha inseguito il mio compagno di classe , che tentava di difendere , ed ha provato a raggiungerlo per picchiarlo senza riuscirci perché il mio compagno era più veloce. Quindi è tornato indietro e rivolgendosi verso di me ed altre mie amiche ci intimava di andarcene. Ricordo che nel contempo altri ragazzi del gruppo assaltatore, circa 6 o 7, che erano distanti da me, in particolare uno notavo che tirava un pugno al volto del mio amico facendolo cadere a terra. Mentre era a terra lo colpiva nuovamente sull'occhio destro quindi un altro aggressore cercava di allontanare il primo, ma questi nell'andarsene colpiva ancora il mio amico con due calci. In questo frangente il mio amico è intervenuto come sopra indicato ...".

, esaminata all'udienza del 23.11.2011 (cfr. pagg. 88 ss. delle trascrizioni), riferiva che la sera dei fatti era al ristorante "Mela bianca" con i compagni di classe (in tutto erano circa quindici) per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Dopo cena si recavano al vicino locale "Accipicchia". Di lì si spostavano in un parchetto vicino, dove si avvicinavano degli altri ragazzi (tra cui due ragazze), che offrivano loro una "canna". La teste rifiutava e subito, con i compagni, si allontanava. fermato a parlare con un compagno. Gli altri ragazzi si avvicinavano e le due ragazze che erano con loro accusavano ingiustamente gli studenti di averli insultati (cosa assolutamente non vera). Poi si rivolgevano con insulti nei confronti di (su contestazione, la teste rammentava che profferivano frasi del tipo "marocchino di merda" - pag. 91). Mentre la teste ed i suoi compagni cercavano di andare via, gli inseguitori alzavano le mani nei confronti di . La teste urlava di smetterla. veniva insultato e colpito con pugni, cadeva a terra e gli aggressori cominciavano a prenderlo a calci (pag. 93). Ad un certo punto le due ragazze del gruppo degli aggressori invitavano questi ultimi a smetterla, perché usciva del sangue dal labbro o dalla testa di (pag. 93). I due aggressori avevano una felpa a righe e l'altro una felpa grigia (pag. 96). Rincorrevano anche (pag. 94). Se ne erano poi andati con il motorino (pag. 96).

Invitata ad eseguire riconoscimento fotografico, la teste riconosceva il soggetto effigiato nella foto n. 7 () dell'album formato in data 8.4.2008 come un soggetto somigliante ad uno degli aggressori (pagg. 97 ss.).

Su contestazione rammentava che, in sede di indagine, aveva riconosciuto con certezza il soggetto in questione come colui che aveva riacquisito i e successivamente aveva esortato a rialzarsi (pagg. 98 s.).

Escludeva che i carabinieri la avessero in alcun modo influenzata nel corso del riconoscimento (pag. 97).

L'imputato , nel corso dell'interrogatorio reso al G.I.P. in data 18.7.2008 negava l'addebito. Precisava che, all'epoca dei fatti, gli era stata appena revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari da due giorni e non era sua intenzione procurarsi di nuovo dei guai.

La sera del 7 giugno 2008 voleva festeggiare la riacquisita libertà con il padre, il cugino ed il fratello. Decidevano, quindi, di andare al ristorante "Il Faraone". Nell'occasione litigava con la convivente che non voleva uscire (pag. 8).

Nell'esame sostenuto nel corso del dibattimento all'udienza del 25.5.2012 (pagg. 107 ss.), l'imputato ribadiva la propria innocenza, precisando che la sera dei fatti era a cena con (fratello di , i, compagna dell'epoca) e Giacomantonio (amico di quest'ultimo) al ristorante "Il Faraone". Aggiungeva di ritenere che le persone che lo avevano riconosciuto probabilmente si erano sbagliate, confondendolo con i reali aggressori, avendo egli tratti somatici e look (orecchini, capelli rasati) molto comuni ed assomigliando egli al fratello (pag. 110).

Affermava di conoscere e frequentare persone extracomunitarie e precisava che uno dei suoi amici era straniero, si chiamava Ali ed era al

A:)12 (verbale riassuntivo), al P.M. che gli contestava che nell'interrogatorio reso innanzi al G.I.P. in data 18.7.2008 aveva dichiarato che la sera dei fatti era andato a mangiare al ristorante "Il Faraone" in compagnia del padre, del fratello e del cugino, mentre all'udienza del 25.5.2012 aveva dichiarato che era andato a cena con e con

l'imputato così replicava: "la prima risposta che avevo dato era dovuta ad un mio errore della memoria in quanto in quel locale spesso



mi reco a mangiare con mio padre, mio fratello e mio cugino. Facendo mente locale e ripensandoci mi sono ricordato che, in data 7.6.2008 alla sera ero andato a cena in quel locale con _____ e _____ ... la circostanza che io vada spesso a mangiare al ristorante può essere confermata dalla moglie e dal figlio del ristoratore che lavorano tutti i giorni lì. Preciso, inoltre, che, dato il rapporto di confidenza, spesso pago senza chiedere la ricevuta".

A domanda del suo difensore, l'imputato ribadiva che la sera dei fatti era in compagnia di _____ e di _____ e che "successivamente, dopo la mia scarcerazione, sono tornato in quel locale con mio padre, mio fratello e mio cugino".

Sul consenso delle parti, all'udienza del 25.5.2012 venivano acquisite le s.i.t. rese in data 19.7.2008 da _____ al difensore di _____.

Inoltre il teste veniva esaminato all'udienza del 25.5.2012 (cfr. pagg. 6 ss. delle trascrizioni).

Il teste premetteva che il cognato di _____ è suo carissimo amico. All'epoca dei fatti il teste lavorava come militare e Venezia ed era solito recarsi, al fine settimana, a Busto Arsizio a trovare i genitori, che si erano ivi trasferiti dalla Puglia da circa due anni.

Il teste rammentava, in particolare, che il 7 giugno del 2008 _____ lo invitava ad uscire, specificandogli che si era fatto male ad una spalla.

In serata, verso le 21:30, _____ (il teste precisava che quest'ultimo, di mestiere, faceva l'autista e che era appena uscito dagli arresti domiciliari) ed _____ vennero, dunque, a prenderlo a Busto Arsizio. I due amici fecero tardi, in quanto faticarono a trovare la casa del teste a Busto Arsizio (cfr. pag. 12 delle trascrizioni).

Quindi, una volta prelevato il teste, insieme si recavano, intorno alle 22:00, in un bar di Milano nei pressi di Corso Sempione, a bere qualcosa. Da lì, verso le 22:30, raggiungevano il ristorante egiziano vicino a Piazza Prealpi (il teste non era in grado di fornire indicazioni più precise sui luoghi in quanto, non essendo di Milano ed essendo la prima volta che si recava in quel ristorante, non si ricordava le vie - cfr. pag. 10 delle trascrizioni).

Vista l'ora tarda i tre mangiavano salumi e formaggi (cfr. pag. 12). Il teste non ricordava chi servisse, ma gli pareva si trattasse di un gestore straniero (cfr. pag. 14). Rammentava che nel corso della cena avevano parlato della sua situazione personale (era appena separato, con un figlio piccolo) e del suo recente trasferimento a Venezia, al Reggimento Lagunari Serenissima (cfr. pag. 11). Precisa che la cena "si protrasse quantomeno vino alle ore 1,30 di notte, non senza i richiami del ristoratore a non fare troppo chiasso" (cfr. verbale di s.i.t.).

Terminata la cena, _____ ed il teste, per prima cosa, accompagnavano a casa _____, onde evitare di "aggravare ulteriormente la situazione con la moglie che lo aspettava a casa con un bambino di pochi mesi" (cfr. verbale di s.i.t.).

Il teste affermava di essere assolutamente certo che l'incontro con gli amici avvenne il 7 giugno, in quanto, all'epoca, si era appena trasferito a Venezia ed _____ si era fatto male ad una spalla (cfr. pag. 15).

Precisava, inoltre, che nella circostanza dagli amici "mi fu spiegato che il _____ solo il giorno prima era stato liberato dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto nell'ambito di un procedimento penale e ricordo che lo stesso aveva anche "faticato" molto ad uscire con noi perché la moglie avrebbe gradito per quella prima "sera di libertà" uscire da sola con lui".

Il teste riconosceva _____ in aula.

_____, compagna di _____ all'epoca dei fatti, esaminata ex art. 507 c.p.p. all'udienza del 25.5.2012 (cfr. pagg. 116 ss. e 122 ss. delle trascrizioni), confermava che _____ era un amico del fratello

Ricordava che, la sera dei fatti, si era molto arrabbiata con _____, che all'epoca viveva con lei, in quanto era uscito per festeggiare con il fratello e l'amico, dopo essere stato appena scarcerato, lasciandola sola a casa. Aggiungeva che, a seguito del litigio, era rimasta via di casa per due giorni. Aveva saputo dall'ex convivente che erano andati ad un pub ed al ristorante egiziano "Il Faraone". Precisa che _____ era rincasato tardi (intorno alle due), ma non sapeva che ora fosse di preciso perché dormiva.

Aggiungeva (pagg. 128 ss.) che conosceva il ristorante il Faraone, in quanto vi era stata in precedenza. Riferiva che, qualche giorno dopo i fatti, si era recata dal ristoratore e gli aveva chiesto la ricevuta che comprovasse che suo marito era effettivamente stato al ristorante la sera del 7 giugno 2008. Il ristoratore le rispondeva che non riuscivano a trovare la ricevuta.

Gli inquirenti (cfr. seguito c.n.r. del 18.9.2008) venivano incaricati di svolgere apposite indagini per accertare l'alibi difensivo

In data 26.8.2008, in particolare, gli operanti assumevano a s.i.t. _____ titolare del ristorante "Il Faraone". Costui forniva agli operanti copia delle ricevute di pagamento rilasciate il 7 ed 8.6.2008 e spiegava quanto segue (cfr. verbale di s.i.t. acquisito sul consenso delle parti all'udienza del 12.11.2010):

- che la sera del 7.6.2008 erano state rilasciate 4 ricevute di pagamento di cui due relative a pizze da asporto (contrassegnate dalla dicitura "Tav:ASPO") e altre due ricevute entrambe relative al medesimo tavolo (Tavolo 8) occupato da sette clienti che al momento di pagare avevano chiesto conti separati (indicati con Tav. 8 e Tav. 8), uno con quattro coperti e l'altro con tre coperti (cfr. ricevute di cui all'allegato n. 1 dell'annotazione). Il gestore non ricordava l'identità dei sette clienti;

- che il giorno 8.6.2008 erano state rilasciate due sole ricevute di pagamento relative a due tavoli, da quattro e da due coperti (cfr. ricevute di cui all'allegato n. 1 dell'annotazione). Il gestore escludeva con sicurezza che le ricevute fossero state battute dopo la mezzanotte del 7.6.2008, perché, altrimenti, avrebbe dovuto cambiare le impostazioni del registro di casa che stampa le ricevute. Il sistema non riporta l'orario di stampa, ma solo la data;

- che il locale non attraversava un momento particolarmente felice ed ormai da tempo i clienti erano pochi. Inoltre, all'epoca dei fatti aveva avuto problemi con la linea telefonica del ristorante, che non era funzionante: molti clienti, pertanto, non riuscendo più a prenotare, non frequentavano più il locale. Anche in considerazione della riduzione della clientela, il gestore escludeva con assoluta certezza di avere mai avuto problemi con clienti che disturbavano all'interno del locale e di avere chiuso il locale oltre la mezzanotte ("Escludo sicuramente, nel locale eravamo solo io, mia moglie e mio figlio, ma non abbiamo avuto problemi con nessun cliente e di sicuro hanno lasciato il locale prima di mezzanotte. Questo è certo perché ultimamente il lavoro è calato parecchio e poi in quel periodo ho avuto problemi con il telefono del ristorante che non funzionava");

- che verso la fine del mese di luglio si era presentata al ristorante una donna, moglie di un uomo che a lui constava essere stato tratto recentemente in arresto, cliente abituale del locale. La donna aveva chiesto se poteva essere rilasciata una ricevuta di pagamento con data anteriore a quel giorno. Vista la risposta negativa del gestore, la donna domandava se almeno fosse possibile avere una dichiarazione da parte dello stesso gestore nella quale si assicurava che il marito, in una certa data, era stato a cena al ristorante. Anche a questa richiesta il gestore rispondeva negativamente. In sede di individuazione fotografica, in data 29.8.2008, il gestore precisava quanto segue in ordine al colloquio avuto con la ragazza: "La ragazza che ho riconosciuto nella foto n. 4 si è presentata nel mio locale prima delle ferie e mi ha chiesto se potevo dargli una ricevuta vecchia dicendomi che tempo prima la avevano dimenticata nel locale. Alla mia risposta negativa mi diceva che si trattava di una cosa impostata e se potevo cercare per dargliela. La ragazza che è mia cliente, viene nel locale abbastanza spesso unitamente al presunto marito che chiamano "Ciccio", il loro figlio e a volte con i parenti, la stessa la chiamano Jessica, almeno mi sembra di ricordare...").

Il Tribunale ritiene, quindi, pienamente provata la penale responsabilità di _____ in ordine alle lesioni cagionate a _____ in data 7.6.2008: gli ex compagni di scuola di _____

infatti, sono parsi testi assolutamente genuini, obiettivi, animati dall'unico intento di riferire con la massima esattezza possibile i fatti di cui si ricordavano. Né hanno mostrato di nutrire motivi di risentimento o particolare avversione nei confronti dell'imputato. La loro narrazioni, inoltre, sono parse costanti nel corso del tempo (non vi sono state significative contraddizioni tra quanto dichiarato in indagine e quanto dichiarato in dibattimento), logiche, dettagliate e concordanti tra loro sugli elementi essenziali dei fatti.

Appare, pertanto, pienamente provato, anzitutto, il fatto nella sua materialità: la sera dei fatti è stato vittima di una violenta aggressione, nel corso della quale ha riportato le lesioni descritte al capo 13 della rubrica, ampiamente documentate dai certificati medici prodotti dalla parte civile, i quali descrivono lesioni (contusione cranica, edema labiale e ematoma gengivale), sicuramente compatibili con le descritte modalità dell'aggressione.

Appare, altresì, raggiunta la prova che, tra gli aggressori, vi era anche

Sulla base del riconoscimento effettuato con certezza da (soggetto che aveva potuto vedere nitidamente gli aggressori, essendosi avvicinato agli stessi ad una distanza di pochi metri ed avendo rincorso gli stessi) si può affermare, con certezza, che era tra gli aggressori di

Tutti gli evidenziati elementi confermano, in definitiva, la corresponsabilità di per le lesioni cagionate a

Rispetto a tale fatto, il giudicante ritiene sussistente la contestata aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico e razziale, con conseguente integrazione dell'aggravante dell'odio razziale è dunque pienamente integrata e l'assorbimento del delitto di cui al capo 12 nel delitto di cui al capo 13 della rubrica con l'ulteriore esclusione dell'aggravante del nesso teleologico.

Si giunge infine alla determinazione del **trattamento sanzionatorio**, nel cui ambito, negate a entrambi gli imputati le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale procede come segue:

è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 7, nel quale è stato ritenuto assorbito il reato di cui al capo 6 e rispetto al quale è stata esclusa l'aggravante del nesso teleologico.

Reato più grave (sia in relazione all'entità della pena in astratto irrogabile, sia in concreto) vanno considerate le lesioni personali cagionate a Mark Salas in occasione dei fatti del 24.5.2007, in considerazione dell'entità delle stesse e della durata dei giorni di prognosi.

La pena base ex art. 582 c.p. per tale reato, avuto riguardo ai sopra richiamati parametri di cui all'art. 133 c.p. – considerate, in particolare, la gravità della condotta, l'intensità del dolo ed i motivi a delinquere – deve essere fissata in anni uno di reclusione.

In considerazione dell'aggravante dell'uso delle armi (art. 585 c.p.), tale pena deve essere aumentata di due mesi di reclusione.

In relazione all'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. consegue un ulteriore aumento di mesi due di reclusione.

Per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 3, comma 1, L. 1993, n. 205 compete un ulteriore aumento di mesi quattro di reclusione.

Considerate le aggravanti, dunque, la pena per il reato di cui al capo 7 della rubrica viene ad essere fissata in anni uno e mesi otto di reclusione (ovvero: anni uno + mesi due + mesi due + mesi quattro).

In relazione alla continuazione interna al capo 7, compete l'ulteriore aumento di un mese per ognuno dei tre reati satellite (lesioni a , lesioni a e lesioni a); la pena complessiva viene, dunque, ad essere pari ad anni uno e mesi undici di reclusione (ovvero anni uno e mesi otto + tre mesi).

Per la continuazione con il capo 1 è dovuto un ulteriore aumento di mesi due di reclusione.

La pena finale viene dunque ad essere fissata in anni due e mesi uno di reclusione.

è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1, 4 (ritenuto assorbito il reato di cui al capo 3 ed esclusa l'aggravante del nesso teleologico) e 13 (ritenuto assorbito il reato di cui al capo 12 ed esclusa l'aggravante del nesso teleologico).

Reato più grave, in relazione alla pena in astratto irrogabile ed alle concrete modalità del fatto (cfr., in particolare, le aggravanti contestate e l'entità delle lesioni inferte) appaiono le lesioni personali inferte a (capo 4 della rubrica).

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sopra richiamati (gravità del reato, intensità del dolo, motivi a delinquere e negativa personalità dell'imputato) la pena base ex art. 582 c.p. per tale reato deve essere fissata in anni uno e mesi due di reclusione (si consideri che sono state inferte ferite con arma da tagli all'addome della vittima, con gravi rischi per la sua integrità fisica).

Tale pena deve essere aumentata:

- di mesi due in relazione all'aggravante di cui all'aggravante dell'uso delle armi ex art. 585 c.p.;

- di mesi quattro in relazione all'aggravante di cui all'art. 3, comma 1, L. 1993, n. 205.

La pena per le lesioni inferte a viene, dunque, ad essere fissata in anni uno e mesi otto di reclusione (ovvero: anni uno e mesi due + mesi due + mesi quattro).

Per la continuazione interna al capo 4 compete un aumento un mese per ciascuno dei due reati satellite (lesioni personali inferte a e a); la pena complessiva viene, pertanto, ad essere fissata in anni uno e mesi dieci di reclusione (ovvero: anni uno e mesi otto + mesi due).

La pena deve essere ulteriormente aumentata:

- di mesi due per la continuazione con il capo 1;

- di mesi tre con la continuazione con il capo 13.

La pena finale viene dunque ad essere stabilita in anni due e mesi tre di reclusione.

Sono state altresì disposte le seguenti pene accessorie di cui all'art. 1, comma 1 bis, L. 1993, n. 205:

- obbligo di rientrare nella rispettive abitazioni entro le ore 20:00 di sera e di non uscirvi prima delle ore 7:00 della mattina per un periodo di mesi sei;

- divieto di detenere armi di ogni genere.

In ordine alle richieste delle costituite parti civili, è stata disposta la condanna di al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile

per la cui liquidazione le parti sono state rimesse innanzi al competente giudice civile; al pagamento di una provvisoria pari ad euro 2.000, esecutiva al passaggio in giudicato della presente sentenza, a favore della costituita parte civile

Il Tribunale ha infine dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati di cui ai capi 2 ed 8 della rubrica, nei confronti di in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 5 della rubrica, per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione



Ha proposto appello _____, dolendosi delle marcate incertezze, non risolte dall'istruttoria dibattimentale, circa la sua individuazione quale autore delle violenze ai danni dei cittadini stranieri. Il Tribunale avrebbe esaurito il fondamento della decisione nelle mere risultanze delle individuazioni di persona, eseguite dalle polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, omettendo di ricercare la relativa prova nel dibattimento, e senza tenere conto della discutibile scelta del Pubblico Ministero di non procedere ai riconoscimenti attraverso l'incidente probatorio.

Ulteriori incertezze deriverebbero dalle dichiarazioni dei testimoni, e in particolare dalle innumerevoli discrasie tra quanto dichiarato in sede di indagine e quanto risultante dall'esame dibattimentale. Il Giudice si sarebbe limitato a superare dette discrasie attraverso il meccanismo delle contestazioni ex art.500 c.p.p., senza operare le dovute distinzioni tra i casi di effettivo deficit mnemonico e quelli di originaria lacunosità e perplessità nella ricostruzione dei fatti.

Anche le modalità e la tempistica, riguardante la presentazione delle denunce, doveva indurre numerosi dubbi, rimasti irrisolti, come per i fatti di maggio 2007, in relazione ai quali il _____ dichiarava di non aver sporto denuncia per timore di ritorsioni, quando invece tutt'altro comportamento assumevano i genitori e il cugino dimostrando che nel periodo corrispondente non si manifestava alcun timore da parte delle vittime.

In realtà, non sarebbe stato obiettivamente ponderato lo stato di intimidazione, che in più occasioni veniva evocato dal Tribunale, per giustificare talune divergenze e discrasie nelle testimonianze acquisite.

Neppure era stato approfondito l'aspetto relativo al cd. movente della discriminazione e dell'odio razziale, ritenuto sussistente sulla base della formulazione di mere frasi offensive, allusive alla genia e alla nazionalità delle vittime.

Le incertezze probatorie si estendono anche all'imputazione di cui al capo 13) della rubrica, atteso che la vittima non riconosce lo _____ come proprio aggressore, e nello stesso senso muovono i fragili riconoscimenti degli amici del ragazzo cingalese,

L'appellante ha quindi chiesto di poter essere assolto, anche con formula ex art.530 comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto, nonché dal reato di cui all'art.3 legge 654/75, derubricando i fatti in lesioni personali. Ha chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.61 nr.2 c.p., di quella cui all'art.3 comma legge cit. per i fatti di cui ai capi 4) e 13), nonché dell'aggravante del numero delle persone ex art.112 c.p..

Ha chiesto infine la concessione delle attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale collaborativo, che si è rivelato utile, con gli assensi prestati, alla contrazione dei tempi di durata del processo; ciò, unitamente alla complessiva riduzione della pena in linea con i minimi edittali previsti.



Ha proposto appello , contestando la bontà e validità dei riconoscimenti di persona, che risentivano dell'omessa esecuzione dell'incidente probatorio.

Segnalava l'assenza di un traduttore qualificato e imparziale di lingua filippina, cui si era sopperito attraverso l'intervento di parenti e amici delle persone offese.

Evidenziava le divergenze emerse nel corso dell'istruttoria rispetto a quanto dichiarato dai testi in fase di indagine, e la censurabile opzione del Giudice di conferire valore preminente al materiale acquisito dalla polizia giudiziaria, piuttosto che a quello formatosi nel dibattimento. Lo stesso avrebbe frainteso il significato delle aggressioni e degli alterchi, ravvisando una inesistente matrice di discriminazione razziale, quando in realtà trattavasi di semplici rivalità tra comitive giovanili, accese dal contrasto sul campo dove giocare la partita di basket. Anche i ragazzi extracomunitari avevano assunto comportamenti provocatori, come quello di posizionarsi davanti alla pizzeria del , per impedirgli di svolgere la sua attività.

Il vaglio delle deposizioni testimoniali, alla luce delle discrasie via via emerse, sarebbe stato fatto attraverso un'applicazione non corretta e una interpretazione non conforme dell'istituto delle contestazioni nel processo.

La presenza dell'imputato in alcuni degli episodi denunciati si poteva spiegare esclusivamente con la necessità di proteggere il figlio , di corporatura esile e minuta, trovatosi al centro dei litigi.

Il riconoscimento non era il frutto di una indicazione collettiva, e in ogni caso la presenza del era in funzione di mero paciere, senza essere lo stesso animato da alcun intento delittuoso, né di odio razziale; in quest'ottica, non aggrediva nessuno, né proferiva frasi ingiuriose ovvero segregazionistiche.

Escluse le specifiche e peculiari aggravanti contestate, residuava tutt'al più un'ipotesi di lesioni semplici, non procedibili per difetto di querela.

In ogni caso, la pena doveva considerarsi eccessiva, e insussistenti tutte le aggravanti contestate. Immotivatamente erano state negate le attenuanti generiche, e si imponeva una meno severa sanzione, in ragione di una residuale condotta di partecipazione minima e marginale, non contrassegnata da alcun programma di discriminazione o odio razziale.

Eccessivi erano anche gli aumenti di pena ex art.81 cpv. c.p., eccettiti unitamente alla richiesta di concessione dei doppi benefici.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, la quale si caratterizza per ampiezza e profondità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione assunta, sia immune da qualsivoglia profilo implicante una modifica nel senso assolutorio o riduttivo della pena, invocato in entrambi gli atti di appello.

Si premette, a fronte di una esposizione e correlata motivazione tanto puntuali e esaustive, la piena adesione al principio, secondo cui ad illustrazione delle ragioni su cui si fonda la presente decisione, è possibile richiamare integralmente la motivazione dell'appellata sentenza, in quanto pienamente condivisibile sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, sia per quanto attiene alle valutazioni e alle conseguenti conclusioni in punto di sussistenza della prova e di conseguente affermazione della responsabilità degli imputati. E questo, perché *“costituendo le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito una sola entità logico-giuridica, non vi è inadempimento dell'obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, limitandosi a fare riferimento a quanto sul punto affermato da quest'ultimo, in modo tale che la sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo”* (Cass. 10.1.2007 nr.5606). Su tale linea, si colloca l'altrettanto consolidato principio, secondo cui *“il Giudice di appello non ha l'obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione svolta dall'appellante, ma è tenuto unicamente ad esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene ad una decisione difforme rispetto alle tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e per ciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale”*.

Ci si limiterà, pertanto, al riesame critico delle valutazioni e delle conclusioni probatorie, in fatto ed in diritto adottate dal Giudice di primo grado, con riferimento alle specifiche censure svolte nei motivi d'appello, nonché a integrare, ove occorra, la motivazione della sentenza impugnata, tenendo ovviamente conto delle eccezioni e degli argomenti entrati nella discussione svolta dalle parti nel giudizio di appello, senza alcuna considerazione per quelle generiche doglianze che si risolvono, in buona sostanza, nella riproposizione tout court di questioni già dedotte nel giudizio di primo grado, già diffusamente e correttamente deliberate dal Giudice di primo grado e nuovamente sottoposte al vaglio del Giudice di appello, senza alcuna confutazione delle argomentazioni svolte, sul punto, nella sentenza gravata.

Così anticipato lo schema espositivo della presente decisione, la Corte osserva,

- **quanto all'appello proposto da** _____ **:**

1. nessun vizio inficia le deposizioni testimoniali resi dai soggetti di nazionalità straniera (per lo più filippini), atteso l'intelligibile significato delle dichiarazioni rese nella lingua italiana, di cui gli stessi dimostravano adeguata conoscenza e comprensione, senza che siano emerse ovvero puntualmente denunciate discrasie o perplessità sul significato da attribuire a parole, frasi o particolari locuzioni verbali.

2. Sulle difformità, che hanno contrassegnato alcune dichiarazioni per la parte resa in sede di indagini preliminari e per quella fornita in sede di istruttoria dibattimentale, si è ampiamente diffuso il Giudice di primo grado, non mancando di richiamare e ineccepibilmente spiegare momenti di incertezza per lo più afferenti ai riconoscimenti personali. La spiegazione, alla luce delle risultanze processuali e dei principi giurisprudenziali elaborati in materia non può che essere la medesima, all'esito della




presente disamina: premesso il corretto e inattaccabile procedimento che ha contrassegnato l'esecuzione di tali riconoscimenti nella fase delle indagini preliminari (pur senza dover necessariamente passare attraverso l'incidente probatorio), può reputarsi evenienza del tutto plausibile e rientrante nell'ordinario svolgimento degli eventi che, a considerevole distanza di tempo (qualche anno), il teste non ricordi con altrettanta chiarezza e certezza il soggetto in precedenza riconosciuto. Peraltro, tutti i testi hanno riferito di aver operato con sicurezza e senza margini di dubbio il primo riconoscimento, avvenuto nel corso delle indagini, e, nel confronto tra le dichiarazioni rese per effetto delle contestazioni puntualmente elevate dal P.M., hanno ribadito la validità di quanto affermato e individuato nella fase predetta. Coloro che effettivamente hanno palesato qualche incertezza nella rinnovazione del riconoscimento in sede dibattimentale, a fronte dei rilievi del Pubblico Ministero, che rammentava e sottoponeva l'esito della stessa ricognizione in sede di indagini, hanno sistematicamente precisato che all'epoca il ricordo era più fresco, e che pertanto a quella fase doveva ricondursi la bontà e genuinità dell'operazione di estrapolazione mnemonica, prevedibilmente offuscata solo dal trascorrere del tempo. Significativo è il fatto che nessuno ha mostrato tentennamenti o resistenze, disconoscendo ovvero ponendo in dubbio i riconoscimenti pregressi, avvenuti a distanza ravvicinata dai fatti, dei quali veniva ribadita la corrispondenza al vero, con puntuali affermazioni di conferma e ratifica.

Peraltro, l'appellante, al di là di una generica doglianza, neppure si premura di specificare in cosa siano consistite queste difformità, e quali siano gli snodi logicamente inconciliabili e insuperabili, offrendo all'esame e alla necessità di verifica da parte del giudicante quelle peculiari e opportunamente individuate situazioni (che la moltitudine delle testimonianze acquisite imponeva), in cui il teste sarebbe caduto in contraddizioni, stati di incertezza, rilevanti divergenze, tali da inficiare l'attribuzione di un atto o di una condotta all'imputato

Lo sforzo dell'appellante neppure si spinge a invalidare singole dichiarazioni, facendo chiaramente risaltare profili di inattendibilità o più generica inverosimiglianza nel portato narrativo di tutte o di alcuna. Del resto, tale sforzo si scontrerebbe con i condivisibili rilievi, ampiamente formulati dal Giudice di primo grado, che ha doverosamente ponderato l'efficacia dimostrativa della principale fonte probatoria, costituita dalla testimonianza di parti lese e testimoni oculari degli eventi. E' stata così sottolineata la genuinità delle testimonianze, non apparse né condizionate né inquinate da animosità ovvero intenti persecutori. I testi si sono espressi in modo obiettivo, anche a costo di riferire circostanze non completamente favorevoli, come la prevedibile reazione di alcune delle vittime, che opponevano resistenza fisica, nel tentativo di difendersi dalle aggressioni, Nessun sentimento di malanimo o dettato da impulsi vendicativi si è colto nell'atteggiamento nella maggior parte delle persone offese, le quali non presentavano denuncia, né si costituivano parte civile nel processo. Il clima prevalente, ben stigmatizzato dal giudicante, era quello di paura diffusa e volontà - se mai - protesa a rimuovere il ricordo di una vicenda, dominata dalla violenza di gruppo e dall'intimidazione persistente. Nulla, in definitiva, che possa incrinare la veridicità e coerenza del racconto di ciascuno.

3. Tutto il vastissimo e ponderoso compendio probatorio porta ad escludere in modo deciso che le aggressioni, scandite e ripetute nel tempo, siano state il mero sviluppo degenerativo di discussioni e contrasti sulla disponibilità dello spazio adibito ad attività sportiva nel Parco di Villapizzone. Già dal primo episodio, risalente alla metà di maggio 2007, emerge con tutta chiarezza che i cittadini filippini erano intenti in attività ludica (danze all'aperto), cui si dedicavano in gruppo, in maniera assolutamente inoffensiva. Malgrado ciò, il raduno spontaneo provocava la reazione violenta dei soggetti di nazionalità italiana, coinvolti nella presente vicenda, tra cui il _____, che attivamente




partecipava all'aggressione, ben lungi dall'assumere un atteggiamento difensivo, come sostenuto nel giudizio di primo grado e ribadito in questa sede.

4. Detta partecipazione è ampiamente provata: lo stesso imputato ammette di essere stato presente sul posto e di aver preso parte agli atti di colluttazione, se pure allo scopo di prestare soccorso. Il teste [redacted] lo riconosce come colui che prendeva a calci Junior Divina mentre era a terra, e come colui che, dopo essersi allontanato, tornava a bordo di un'autovettura con cui cercava di investire [redacted]. Quest'ultimo confermava che [redacted] (riconosciuto con certezza in fase di indagini) lo colpiva con un pugno alla testa e poi cercava di investirlo con la macchina. Sollecitato a ricordare in sede di esame, precisava che l'imputato, indicato come l'uomo "più anziano" e poi riconosciuto all'esito della ricognizione fotografica, gridava insulti del tipo "filippini di merda ve ne dovete andare al vostro paese". Ricordava altresì che un amico lo informava che la persona anziana era proprietaria di una pizzeria nella zona. Sempre [redacted] veniva indicato e riconosciuto da [redacted] come uno degli aggressori più anziani che percuoteva il [redacted]. Sovvengono poi l'individuazione dell'autovettura, avvistata dai testimoni e risultata di proprietà del [redacted], e la notizia comune che uno degli aggressori fosse proprietario di una pizzeria, del quale l'imputato è pacificamente tale.

Con riguardo ai fatti di cui all'imputazione sub 7) della rubrica, altrettanto certa è l'identificazione del [redacted] quale partecipante all'aggressione. Il teste riferiva che gli aggressori di nazionalità italiana iniziavano il pestaggio con caschi, tubi e mazze da baseball, rivolgendo ai filippini espressioni ingiuriose del tipo "filippini di merda". Precisava che giungevano sul posto altre persone più anziane, che cercavano di sedare la lite, ma venivano fermate dal padre di [redacted], che lo stesso indicava come persona anziana. Non può certo dubitarsi del significato di questa connotazione, valendo l'espressione "anziano" a distinguere un soggetto visibilmente tale, rispetto ai più giovani promotori e partecipanti all'aggressione. Non genera altresì confusione il fatto che fossero accorsi anche altri genitori dei ragazzi, poiché il teste riconosce il [redacted] come il padre di Nicola, e lo ricollega chiaramente a uno dei provocatori. Ancor più pregnante si rivela la deposizione del teste [redacted], il quale così ricostruisce i fatti di quel giorno: si trovava sul campetto di basket insieme ai suoi due figli, arrivano in auto e in motorino circa 18 ragazzi italiani armati di tubi e di caschi, lo invitano a mettersi da parte e prendono di mira tutti gli altri filippini che stavano giocando con lui. Il teste precisa che il conducente dell'autovettura aveva circa 50 anni ed era il pizzaiolo della pizzeria di via Tradate, che conosceva di vista. Egli era colui che aveva portato sul campo i ragazzi italiani, e li aveva caricati sull'auto al momento della fuga, quando stavano arrivando i Carabinieri. Questi ultimi, peraltro, accertavano che l'autovettura avvistata dai testimoni era quella di [redacted]. Nessun dubbio, pertanto, residua sulla partecipazione dell'imputato all'aggressione di quel giorno ai danni dei cittadini di nazionalità filippina.

5. Sia in questa che nella situazione, generante l'accusa e la condanna per il capo 1) correttamente è stata esclusa l'ipotesi difensiva dell'intervento animato dalla sola volontà di prestare soccorso (a [redacted]) ovvero di placare una rissa, o ancora di assistere il figlio Nicola parimenti coinvolto. Tutti i testi, finora menzionati, ne hanno evidenziato il ruolo di attivo partecipe, ed anzi sinanche di promotore delle aggressioni e degli atti di violenza. Delle lesioni asseritamente subite non vi è prova (manca qualsivoglia documentazione medica), e se anche si voglia ritenere veritiera la circostanza di un colpo alla testa e del ghiaccio notato dai testi della difesa ([redacted] e il coimputato [redacted]), la stessa può spiegarsi alla luce di una reazione difensiva del gruppo di aggredito, posto che le persone offese, in modo obiettivo, non hanno negato di aver opposto resistenza a costo di colpire qualcuno degli antagonisti. Il ruolo del [redacted] è, in entrambi i casi, attivo e collaborante: colpisce alla testa e cerca di investire con l'autovettura il [redacted], sferra calci a [redacted] mentre era a terra, interviene



appositamente per impedire che qualcuno ponga fine allo scontro, conduce i ragazzi in auto sul luogo dell'attacco e li supporta materialmente nella fuga. Nessuno spazio può trovare la tesi alternativa dell'intervento dettato e della condotta imposta da mere esigenze difensive o anche solo reattive a concrete azioni di disturbo o di violenza nei suoi confronti.

6. Ne consegue l'assoluta centralità e fondatezza della tesi accusatoria, che vuole l'imputato partecipe, a tutti gli effetti, a quelle, che si delineano chiaramente come spedizioni punitive, indirizzate contro i filippini, i quali si erano "permessi" di intrattenersi in aree, dove gli stessi non erano graditi e venivano percepiti come indegni occupanti stranieri. Tali connotazioni caratterizzano tutte le azioni violente ascritte all'imputato, scaturite e alimentate al grido "filippini di merda ve ne dovere tornare al vostro paese". Questa specifica espressione viene attribuita al _____, che la proferisce (vd. teste _____), e in ogni caso non si discosta dal denominatore comune alle aggressioni: i filippini erano soggetti "inferiori", che, già una volta assaliti e, con il ricorso alla brutale violenza, "invitati" a lasciare il parco (capo 1), non avevano ubbidito e perciò subivano un ulteriore attacco

7. Rispetto a entrambi gli episodi, può affermarsi la connotazione razziale, resa palese dalle frasi proferite in costanza di esercizio dell'attività violenta ("filippini di merda tornatevene al vostro paese"). Emerge, e costantemente si ripropone, il disprezzo per le vittime in ragione della loro appartenenza razziale, espresso attraverso atti violenti allo scopo di piegarne la volontà e ottenere la sottomissione riguardo all'uso degli spazi pubblici, da cui "gli stranieri" dovevano con forza essere estromessi. In questo clima si è perfettamente calato l'imputato, che anzi, con la sua condotta, lo ha alimentato, condividendo pienamente e incondizionatamente gli scopi degli altri aggressori. Certamente, non ne scalfisce il ruolo e ridimensiona la volontà, manifestata in quei frangenti, il fatto di avere alle proprie dipendenze lavorative un filippino (asseritamente, suo aiutante nel locale pizzeria). Altro è il rapporto con un proprio lavoratore subordinato, altro con la situazione rappresentata dall'utilizzo innocente e indipendente di uno spazio pubblico da parte di un gruppo di filippini, evidentemente identificato con l'indesiderato "straniero" occupante da allontanare e a cui, in caso di resistenza, impartire una efficace lezione.

9. Tali considerazioni portano a ritenere sussistente l'aggravante dell'odio razziale, che muove tutte le iniziative attribuite al _____, e ricade compiutamente nella nozione della fattispecie, elaborata dalla giurisprudenza. Richiamando sul punto le puntuali e articolate argomentazioni in diritto della sentenza impugnata, si rammentano alcuni utili passaggi e definizioni, tratte dalla ricerca giurisprudenziale: *"la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità"* (Cass. 28.1.2010 nr.11590). E secondo questa logica interpretativa, si è affermato che integra gli estremi dell'aggravante in esame *"l'espressione sporco negro, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa"* (Cass. 28.1.2010 nr.22570). Nella stessa ottica, è stata ravvisata l'aggravante (e perciò censurata la decisione del giudice che l'aveva esclusa) là dove era stata aggredita verbalmente e fisicamente, all'interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, alludendo alla stessa nel dire *"adesso gli dai una gomma negra come lei"* (Cass. 29.10.2009 nr.49694). Il principio generale è parimenti espresso nel configurare l'aggravante, *"quando essa si rapporti nell'accezione corrente al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente"* (Cass. 9.7.2009 nr.38597, in fattispecie relativa a



ingiuria, in cui l'autore del reato aveva rivolto all'indirizzo della persona offesa le parole "cinghiale bastardo, sporco arabo").

10. Nel corso della discussione, tenutasi nel presente giudizio, il difensore dell'appellante ha prodotto la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano, emessa in data 17.7.2014, che ha giudicato i soggetti di età minore, coinvolti e imputati per i fatti di cui al capo 13) dell'odierna rubrica. La diversità di tali soggetti e delle rispettive posizioni non si ritiene possa influenzare la presente decisione, risolvendosi – se mai – quella adottata dal Tribunale nella conferma dell'aggressione avvenuta ai danni di

, con il riconoscimento per l'imputato, Di , giudicato colpevole, dell'aggravante di cui all'art.3 legge cit.

11. Devono, infine, disattendersi le istanze dell'appellante finalizzate a un temperamento della pena inflitta. Ricorrono, in base a chiare e inequivoche risultanze processuali, tutte le aggravanti contestate. Nessun ruolo partecipativo marginale e residuale può essere riconosciuto all'imputato, che anzi si è attivamente adoperato in prima persona, con mirate azioni aggressive e di supporto, per la riuscita di tutti gli assalti perpetrati ai danni delle persone offese. Egli era animato dai medesimi intenti degli altri aggressori, dei quali condivideva motivazioni e finalità. Non è emersa, né è stata altrimenti provata alcuna forma di provocazione nei suoi confronti, idonea a giustificare o spiegare la sua condotta, la cui unica matrice va ravvisata nel contesto appena descritto.

La brutalità dispiegata nei singoli episodi, tutti contrassegnati dall'esercizio di una riprovevole violenza di gruppo nei riguardi di soggetti assolutamente inermi e inoffensivi, nonché riconducibili in un ancor più spregevole programma di affermazione di forza e superiorità verso gli appartenenti ad altra razza, come tali sgraditi e reputati indegni della condivisione del suolo pubblico, induce ad escludere drasticamente la concessione delle attenuanti richieste. In quest'ottica, la pena irrogata è assolutamente congrua e rapportata ai parametri normativi, calati nel caso specifico (natura del reato, intensità del dolo, gravità della condotta, personalità dell'imputato). In particolare, l'ultimo profilo non può che suggerire un giudizio di marcato disvalore: l'imputato, malgrado l'età matura, non ha ritenuto e fatto di meglio che assecondare le pulsioni violente, nonché animate dal disprezzo e dall'odio razziale, di un gruppo di ragazzi, tra cui vi era il proprio figlio, senza cercare di distogliere, ma anzi aizzando gli stessi al compimento dell'attività criminosa.

Nessuna modifica, neppure rispetto agli aumenti operati ai sensi dell'art.81 cpv c.p., può quindi investire la pena, che con piena adeguatezza è stata determinata.

- Quanto all'appello proposto da :

1. L'atto di appello si snoda intorno alla principale, ormai ricorrente, doglianza dell'inidoneità e inadeguatezza a costituire fonte probatoria dei riconoscimenti di persona, avvenuto attraverso l'apporto meramente dichiarativo, e non quello – unico a fugare residui profili di incertezza – dell'incidente probatorio. Sull'univocità dell'apparato, formato dal riconoscimento nel corso delle indagini preliminari, si è già detto. Nello specifico, l'imputato, con riguardo all'episodio di metà maggio 2007, è stato riconosciuto da (foto nr.4 mostrata in dibattimento), da che lo indicava come il soggetto giunto alla guida di un motorino con atteggiamento minaccioso, e che trasportava un passeggero che brandiva in mano delle catene. Il riconoscimento da parte del teste è ribadito ben tre volte in fotografia (indagini e dibattimento), una volta all'udienza del 25.5.2012 di persona. Appaiono, pertanto, smentite le obiezioni dell'appellante circa l'insufficienza e irrivalenza dei riconoscimenti, che sarebbero stati attinti esclusivamente dalla fase delle indagini preliminari, se pure inserite



nel dibattimento attraverso il meccanismo processuale delle contestazioni. Valgono le medesime considerazioni, già svolte nell'ambito della disamina dell'appello , e può solo aggiungersi che la prova in oggetto non è stata semplicemente acquisita attraverso il meccanismo suddetto. I testi sopra indicati hanno reiterato il riconoscimento in dibattimento in termini di certezza; la ricognizione si presta a una valutazione positiva, anche alla luce della linearità e sincerità del racconto di ciascuno con riguardo alla vicenda nel suo complesso. L'azione degli italiani, partecipata e condivisa dallo , viene descritta in maniera coerente e senza divergenza alcuna, riceve riscontri e attestati di credibilità attraverso il raffronto con le dichiarazioni degli altri testi, i quali depongono in maniera conforme. Nessuna anomalia si coglie pertanto nella formazione e nell'apprezzamento della prova testimoniale da parte del Tribunale, che fa corretta applicazione dei criteri ermeneutici elaborati al riguardo. Peraltro, l'imputato nell'atto di appello neppure ripropone analiticamente la ricostruzione alternativa, incentrata sull'alibi offerto nel giudizio di primo grado (estraneità all'aggressione per trovarsi altrove, a una cena di lavoro); lo stesso non si sofferma sulla controprova relativa a tale tesi difensiva, limitandosi a una generalizzata contestazione delle modalità e della solidità dei riconoscimenti personali, quando la versione alternativa è stata motivatamente disattesa in sentenza, dove detto alibi viene sconfessato alla luce della scarsa attendibilità delle dichiarazioni di supporto, quelle della convivente e del coimputato . Su queste, anche in relazione ad altri episodi, ha diffusamente argomentato il Tribunale con puntuali osservazioni, alle quali non può che rimandarsi, considerato che l'appellante in questa sede non ha portato nessun elemento di critica, ovvero inducente una valida ulteriore riflessione, idoneo a confutarle.

2. Rispetto ai fatti del 20 maggio, la presenza e la condotta dell'imputato si fondano sui riconoscimenti e , che lo ricordano come colui che si avvicinava a , gli chiedeva se era filippino e alla risposta affermativa lo picchiava con un bastone. I due testi non sono stati in grado di reiterare il riconoscimento nel corso dell'esame dibattimentale, ma hanno confermato quello effettuato durante le indagini, precisando che all'epoca avevano osservato da vicino il volto della persona, e quindi potevano essere sicuri del riconoscimento in epoca prossima ai fatti. Non hanno quindi né rinnegato l'azione ricognitiva precedente, né la riproposizione della stessa ha ingenerato dubbi sulla generalità dell'individuazione.
3. Rispetto ai fatti del 7.6.2008 possono valere similari considerazioni: plurimi sono stati i riconoscimenti nella persona dello come di colui che colpiva Nipuna con un pugno. Soccorre in primo luogo , che lo riconosce con certezza nel soggetto effigiato nella foto corrispondente, come il ragazzo che aveva colpito con un pugno; rimanda alle informazioni rese in fase di indagini, dove lo indica come colui che era presente e faceva parte del gruppo di antagonisti del ; con elevata probabilità riconosceva in fotografia come colui che colpiva Nipuma con un pugno. La combinazione tra le diverse dichiarazioni non può che rafforzare il riconoscimento in esame, e l'affermazione dell'attiva partecipazione dello all'aggressione. L'alibi, proposto da quest'ultimo, implicante la sua estraneità ai fatti, è stato ancora una volta sconfessato in sentenza, sulla base di riscontri precisi e puntuali (tra questi la negazione assoluta, attraverso la deposizione sicura, nitida e disinteressata del titolare del ristorante "Il Faraone"



che lo fosse presente nel locale con i suoi amici, e
)

4. Sul tentativo dell'appellante di screditare i testimoni nelle rispettive ricostruzioni dei fatti di cui al capo 1), poiché non immediatamente denunciati, bensì emersi all'esito della denuncia (la prima) e degli accertamenti relativi ai fatti del 24.5.2007, si osserva che nessuna distonia si coglie in quanto segnalato. La prima aggressione risalente alla metà di maggio, forse nella recondita convinzione o speranza che si trattasse di episodio isolato, non veniva denunciata, e le stesse vittime non si erano fatte refertare. A questa presumibile sensazione si somma, altrettanto ragionevolmente, quella della paura per una violenza tanto eclatante, apparentemente non giustificata da alcunchè, se non che da un odio di puro stampo discriminatorio e razzistico (paura, che il Tribunale ha stigmatizzato come sentimento avvertito da molti testimoni, anche persone offese, tanto da rendere refrattaria la loro partecipazione al processo e spesse timorose le deposizioni in dibattimento). A fronte del ripetersi degli eventi con le medesime brutali modalità, l'esigenza di tutela con il ricorso alle forze dell'ordine ha evidentemente avuto il sopravvento e indotto i protagonisti (diretto o indiretti, genitori di _____) a formalizzare gli atti di denuncia.
5. Nessun dubbio che anche nei confronti dello _____ le condotte ascritte si inseriscano nel contestato e ritenuto contesto di odio razziale. Gli attacchi sono tutte le volte immotivati, contrassegnati al più dalla ricerca di un pretesto: ricorre l'offesa diretta, ora personale ora generalizzata, incentrata sull'appartenenza alla razza diversa; la finalità è meramente punitiva in relazione a questa specifica diversità, peraltro riproposta nei medesimi termini in tutte le situazioni esaminate, nonché indirizzata verso soggetti, ora di nazionalità filippina, ora di nazionalità nordafricana, stranieri, in particolare extracomunitari e di diverso colore della pelle. L'ultimo episodio del giugno 2008 non può che convalidare questa chiave di lettura, recepita dalla stessa di primo grado e da questa Corte condivisa: qui l'avversione viene manifestata nei confronti di soggetto apostrofato come "marocchino, negro di merda", e da parte di coloro, che iniziano a molestarlo con frasi "sporco negro, tornatene a casa, marocchino di merda". In questo contesto si inserisce l'azione violenta dello _____, che da tutti i testimoni presenti viene percepita e riferita come diretta contro _____ per motivi razziali, "per il colore della pelle" (teste _____).
6. Come già affermato per il coimputato _____ sussiste l'aggravante di cui all'art.3 comma 1 legge 205/93, ove ritenuta in relazione al reato di lesioni; quella prevista dall'art.61 nr.2 c.p. è stata già esclusa dal Giudice di primo grado, così come non è stata computata negli aumenti di pena la aggravante di cui all'art.112 nr.1 c.p., contestata solo al capo 1). Anche allo _____ non possono essere concesse le attenuanti generiche, formulandosi il medesimo giudizio negativo e ostativo, in ragione dell'accentuata odiosità della condotta, delle sistematiche modalità violente dimostrate in ripetute occasioni e per spregevoli manifestazioni di odio razziale e distorte convinzioni di superiorità etnica. Alla base si ravvisa una propensione a delinquere oltremodo marcata, resa palese dalla precedente condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, e perciò destinata a prevalere rispetto a un comportamento processuale tutt'altro che meritevole, culminato nell'allegazione di alibi inesistenti e con il coinvolgimento di testimoni ritenuti mendaci. Ne discende il giudizio di congruità e mantenimento della pena, cos' come determinata nella sentenza impugnata.

Questa non può che essere confermata con la condanna degli imputati al pagamento delle spese del grado e a quelle, da porre a carico di _____, della costituita parte civile _____, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.592, 605 c.p.p.

Conferma la sentenza del Tribunale di Milano in data 10.7.2012 appellata dai predetti imputati, che condanna al pagamento delle spese del grado e delle spese di assistenza e rappresentanza della costituita parte civile, che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.

Fissa per il deposito della motivazione termine di giorni 60.

Milano 13.1.2015

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL FORNITORE
dot. Francesco MEMEO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prenotato a debito (n. 299/15 mod. 2/A/SG),
ai sensi dell'art. 12. 2° comma D.P.R. 115/2002,
contributo unificato pari a € 14.1.00.....
nei confronti dell'imputato FAGARI FRANCESCO
condannato al risarcimento del danno alla parte
civile KONGARA KANKANAMGE NIPUNA M.
Milano, 03 FEB 2015.....

IL CANCELLIERE

IL FORNITORE
dot. Francesco MEMEO